SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 132

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 8 giugno 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 7 giugno 1999, n. **160.**

Disposizioni correttive della tabella *A* allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, in materia di competenze territoriali di uffici giudiziari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 4, della legge 16 luglio 1997, n. 254, recante delega al Governo per l'emanazione di disposizioni correttive al decreto legislativo recante norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1999;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, a norma dell'articolo 1, comma 3, della citata legge 16 luglio 1997, n. 254;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 1999;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Nella tabella *A* allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come da ultimo modificata dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, gli elenchi dei comuni formanti i circondari del tribunale di Treviso e della sezione distaccata di Conegliano sono rispettivamente modificati come segue:

a) quanto al circondario del tribunale di Treviso, sono aggiunti i comuni di Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Fontanelle, Gorgo al Monticano, Mansuè, Meduna di Livenza, Motta di Livenza, Ormelle, Ponte di Piave, Portobuffolè, Salgareda e San Polo di Piave;

b) quanto al circondario del tribunale di Treviso - sezione distaccata di Conegliano, sono soppressi i comuni di Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Fontanelle, Gorgo al Monticano, Mansuè, Meduna di Livenza, Motta di Livenza, Ormelle, Ponte di Piave, Portobuffolè, Salgareda e San Polo di Piave.

2. Nella tabella *A* allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come da ultimo modificata dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, gli elenchi dei comuni formanti i circondari del tribunale di Perugia e della sezione distaccata di Todi sono rispettivamente modificati come segue:

a) quanto al circondario del tribunale di Perugia sono soppressi i comuni di Deruta e Marsciano;

b) quanto al circondario del tribunale di Perugia - sezione distaccata di Todi, sono aggiunti i comuni di Deruta e Marsciano.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DILIBERTO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

99G0239

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

DELIBERAZIONE 26 maggio 1999.

Proroga del termine di cui all'art. 3, comma 1, della deliberazione 30 aprile 1997 recante: «Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul sistema sanitario».

Art. 1.

1. La commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema sanitario, istituita con deliberazione del Senato in data 3 aprile 1997, è prorogata fino al 24 giugno 2000.

Roma, 26 maggio 1999

p. *Il Presidente:* FISICHELLA

LAVORI PREPARATORI

*(Doc. XXII, n. 5-7/*bis*):*

Presentato dai senatori TOMASSINI, DI ORIO, MONTELEONE, ZILIO e RONCONI.

Assegnato alla 12ª commissione permanente (Igiene e sanità), in sede deliberante, il 20 maggio 1999, previ pareri della 1ª e della 2ª commissione permanente.

Esaminato ed approvato dalla 12ª commissione permanente nella seduta notturna del 26 maggio 1999.

NOTE

Nota all'art. 1:

— La deliberazione adottata dal Senato della Repubblica il 3 aprile 1997 è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 82 del 9 aprile 1997. Il comma 1 dell'art. 3 di detta deliberazione prevede che la commissione concluda i suoi lavori entro due anni dalla data della prima seduta.

99A4585

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 31 maggio 1999.

Immediati interventi per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella regione siciliana. (Ordinanza n. 2983).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 1998, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Vista la nota del 2 dicembre 1998, con la quale il presidente della regione siciliana rappresenta la grave crisi determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani che ha assunto carattere di emergenza igienico-sanitaria con risvolti anche di ordine pubblico;

Considerato che la gestione attuale dei rifiuti della regione siciliana si basa in larga misura su discariche attivate dai sindaci con procedure d'urgenza;

Considerato, inoltre, che lo stesso piano regionale di smaltimento dei rifiuti, approvato con decreto presidenziale n. 35 del 6 marzo 1989, risulta basato sullo smaltimento in discarica e comunque soltanto poche delle discariche previste risultano realizzate, mentre i pochi impianti a tecnologia complessa in esercizio non sono adeguati ai più recenti requisiti tecnici che garantiscano un corretto esercizio;

Atteso che la gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti va immediatamente riportata sotto controllo, impedendo l'introduzione di rifiuti provenienti da altre regioni ed operando riforme strutturali nel settore della raccolta, del trasporto, della valorizzazione, del recupero di materie e di energie;

Considerato che vanno immediatamente censiti e contrastati i casi di smaltimento abusivo ed individuate, chiuse e bonificate le discariche esistenti, limitando lo smaltimento residuale in discarica e operando su un numero ridotto di discariche pubbliche adeguatamente attrezzate, gestite e controllate;

Visto che con decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22, sono state emanate nuove disposizioni in materia di rifiuti, recependo le direttive comunitarie in materia;

Considerato il superamento dell'emergenza può essere perseguito attraverso lo sviluppo delle azioni di contenimento della produzione dei rifiuti, di raccolta differenziata, di selezione, di valorizzazione, di recupero, anche energetico, nel sistema industriale mediante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili tese ad assicurare le migliori prestazioni energetiche e ambientali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 1999, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella regione siciliana fino al 30 giugno 2000;

Ritenuto necessario accogliere la richiesta del presidente della regione siciliana al fine di dotare lo stesso degli strumenti e dei poteri indispensabili a fronteggiare lo stato di emergenza in atto in quella regione;

Acquisita l'intesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con nota prot. n. 4809 del 31 maggio 1999;

Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente con nota prot. n. 9843/D1/ARS/M/UDE del 26 maggio 1999;

Acquisita l'intesa del presidente della regione siciliana con nota n. 2291 del 12 maggio 1999;

Dispone:

Art. 1.

1. Il presidente della regione siciliana è nominato commissario delegato per la predisposizione di un piano di interventi di emergenza nel settore della gestione dei rifiuti e per la realizzazione degli interventi necessari per far fronte alla situazione di emergenza.

2. Il commissario delegato, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e sentite le province regionali, predispone, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, della presente ordinanza, il piano degli interventi di emergenza e riferisce ogni due mesi sull'attuazione della presente ordinanza al Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile e al Ministro dell'ambiente.

3. Il commissario delegato - presidente della regione siciliana, può avvalersi di vice commissari. Per l'attuazione degli interventi previsti nel successivo comma 1, art. 3, si avvale di un sub-commissario nominato d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

Art. 2.

1. Il piano di emergenza è redatto in conformità ai criteri stabiliti dall'art. 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e sue successive modifiche ed integrazioni, ed alle norme attuative del decreto medesimo. Il piano d'emergenza in particolare:

a) quantifica, anche sulla base degli esistenti impianti di smaltimento, i rifiuti urbani, i rifiuti assimilati ed i rifiuti assimilabili prodotti in ciascun ambito provinciale;

b) identifica gli obiettivi specifici minimi della raccolta differenziata riferita a carta, plastica, vetro,

metalli ferrosi e non ferrosi, legno e frazione umida, nel rispetto dei tempi e degli obiettivi fissati dall'art. 24 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché gli obiettivi di raccolta differenziata da realizzare in ciascun ambito provinciale per i rifiuti urbani pericolosi, per i rifiuti ingombranti, per i beni durevoli di uso domestico e per i rifiuti inerti;

c) identifica, in ciascun ambito provinciale, il numero e la localizzazione degli impianti di valorizzazione delle frazioni di cui alla precedente lettera *b)* tenendo conto dell'offerta di recupero da parte dei sistemi attivati ai sensi degli articoli 41 e 44 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e sue successive modifiche ed integrazioni, al fine di coinvolgere nella gestione dei rifiuti i produttori dei beni che generano i rifiuti medesimi, nonché da parte del sistema industriale;

d) identifica le modalità per ottimizzare la raccolta ed il trasporto nonché per assicurare la valorizzazione della frazione dei rifiuti urbani residuale rispetto alla raccolta differenziata di cui alla precedente lettera *b)*;

e) identifica, in ciascun ambito provinciale, il numero e la localizzazione degli impianti per la produzione di combustibile derivante dalla frazione residuale dei rifiuti urbani di cui alla precedente lettera *d)* e dai rifiuti assimilabili non superiore al 50 per cento del quantitativo di rifiuti attualmente conferiti in discarica;

f) identifica, il numero ed i criteri per la localizzazione degli impianti dedicati per l'utilizzazione del combustibile derivante dalla frazione residuale dei rifiuti urbani e dai rifiuti assimilabili tenendo conto, in via prioritaria, dell'offerta di utilizzo dello stesso da parte del sistema industriale esistente in sostituzione di combustibili tradizionali;

g) identifica, in ciascun ambito provinciale, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 5 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il fabbisogno delle discariche tenendo conto dei tempi di attuazione della raccolta differenziata e di realizzazione e messa in esercizio degli impianti di recupero di cui alle precedenti lettere *c)*, *e)* ed *f)* nonché della prevista produzione di sovvalli derivante dalle attività di selezione e recupero;

h) assicura che l'intera gestione dei rifiuti avvenga all'interno delle singole province e che il recupero energetico del combustibile derivato dalla frazione residuale dei rifiuti urbani e dai rifiuti assimilati avvenga all'interno della regione;

i) prevede i tempi e le modalità per il rientro alla gestione ordinaria.

Art. 3.

1. Ai fini del superamento dell'emergenza, fermi restando gli oneri della gestione in capo ai comuni, il commissario delegato - presidente della regione siciliana, per l'attuazione del presente articolo, avvalendosi anche degli enti locali e dei loro consorzi e aziende, in particolare, dispone:

1.1 la realizzazione, in ciascuna provincia regionale, in collaborazione con il presidente della medesima, della raccolta differenziata della carta, plastica, vetro, metalli ferrosi e non ferrosi, legno e della frazione umida, al fine di conseguire, entro il 31 dicembre 1999, l'obiettivo del 15 per cento di raccolta differenziata e la programmazione degli interventi per realizzare l'obiettivo minimo di raccolta differenziata del 25 per cento nei successivi due anni;

1.2 la realizzazione, in ciascuna provincia regionale in collaborazione con il presidente della medesima, della raccolta differenziata dei rifiuti pericolosi, dei rifiuti ingombranti, dei beni durevoli di uso domestico e dei rifiuti inerti, al fine di concorrere agli obiettivi di cui al precedente punto 1.1;

1.3 l'attivazione in ciascuna provincia regionale in collaborazione con il presidente della provincia medesima, della raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi, dei rifiuti ingombranti nonché dei beni durevoli di uso domestico tenendo conto delle iniziative poste in essere a livello nazionale per il recupero di detti beni a fine d'uso;

1.4 la realizzazione, in ciascuna provincia regionale in collaborazione con il presidente della provincia medesima, della raccolta differenziata degli imballaggi primari, in aggiunta agli obblighi in materia di raccolta differenziata delle frazioni di cui al precedente punto 1.1, al fine di conseguire, entro il 31 dicembre 1999, per gli imballaggi primari, l'obiettivo del 20 per cento in peso da destinarsi al riciclaggio ed il 40 per cento complessivo, comprensivo della quota destinata al recupero, ponendo l'onere del servizio a carico del CONAI, con il quale stipula, nello stesso periodo, apposita convenzione. Nel caso tale convenzione non venga stipulata entro la data fissata, il commissario delegato, dispone che la raccolta differenziata degli imballaggi primari sia eseguita direttamente dal CONAI con i medesimi obblighi di risultato. Qualora il CONAI non attivi la raccolta entro i successivi novanta giorni, il commissario delegato, previa diffida, può disporre, in caso di ulteriore inerzia, che i soggetti responsabili della distribuzione delle merci e dei beni di consumo applichino il deposito cauzionale obbligatorio sugli imballaggi primari;

1.5 obblighi a carico dei detentori di imballaggi secondari e terziari, così come definiti dall'art. 35 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di provvedere direttamente alla loro raccolta separata e al successivo conferimento, ai fini del reimpiego, riciclaggio o recupero, a soggetti autorizzati, ivi compresi quelli operanti per conto del CONAI e quelli attivati ai sensi della presente ordinanza;

1.6 la realizzazione, per il tramite dei sindaci, in ciascun comune, di piazzole per lo stoccaggio delle frazioni raccolte separatamente; in caso di inadempienza dei medesimi i presidenti delle province regionali provvedono sostituendosi direttamente quali commissari *ad acta*;

1.7 l'adeguamento ovvero la realizzazione in collaborazione con il presidente della provincia medesima, all'interno di ciascuna provincia, degli impianti di selezione e preparazione di carta, plastica, vetro, metalli

ferrosi e non ferrosi, legno, tenendo conto delle iniziative poste in essere a livello nazionale in materia di imballaggi primari;

1.8 l'adeguamento ovvero la realizzazione all'interno di ciascuna provincia regionale in collaborazione con il presidente della provincia medesima degli impianti per la produzione di compost da frazione organica selezionata da rifiuti urbani;

1.9 l'adeguamento ovvero la realizzazione all'interno di ciascuna provincia regionale in collaborazione con il presidente della provincia medesima degli impianti per il recupero di inerti;

1.10 l'adeguamento ovvero la realizzazione all'interno di ciascuna provincia regionale in collaborazione con il presidente della provincia medesima degli impianti di trattamento dei rifiuti ingombranti;

1.11 la realizzazione all'interno di ciascuna provincia regionale in collaborazione con il presidente della provincia medesima di impianti per il recupero dei beni durevoli di uso domestico tenendo conto delle iniziative poste in essere a livello nazionale in materia di recupero di detti beni a fine d'uso;

1.12 l'adozione di misure per favorire il riciclaggio e il recupero da parte del sistema industriale e la definizione dei contratti della durata massima di cinque anni per l'utilizzo finale delle frazioni recuperate;

1.13 l'adeguamento ovvero la realizzazione, in ciascuna provincia regionale, avvalendosi dei prefetti delle province, delle discariche necessarie per fronteggiare l'emergenza, nelle more dell'attuazione della raccolta differenziata e della realizzazione e messa in esercizio degli impianti di recupero nonché per assicurare lo smaltimento dei sovvalli;

1.14 la chiusura, la messa in sicurezza e gli interventi di post-gestione delle discariche avvalendosi dei prefetti delle province;

1.15 la realizzazione in ciascuna provincia regionale, in collaborazione con il presidente della provincia medesima, di sistemi di trasporto della frazione dei rifiuti urbani residuale dalla raccolta differenziata agli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti che consentano la massima economicità e il minor inquinamento;

1.16 le modalità per il calcolo e l'accollo degli oneri gestionali a carico dei comuni;

1.17 la realizzazione, con le risorse assegnate per la gestione dei rifiuti dei progetti LSU di cui al «Progetto ambiente» approvato dal C.I.P.E. con deliberazione del 17 marzo 1998, n. 32, relativi alla regione siciliana, così come previsti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 30 luglio 1998 e ne assicura la gestione.

2. Le attività di cui al precedente comma 1 possono essere realizzate dal commissario delegato - presidente della regione siciliana, anche tramite la costituzione, in ciascuna delle province regionali, di società miste cui partecipano i comuni della provincia regionale. In tal caso il commissario delegato provvede ad associare, per la gestione del servizio, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'art. 4 della legge 29 marzo 1995, all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 533, consorzi di comuni, aziende speciali e società costituite ai sensi dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, operanti nel settore che possano documentare adeguata esperienza specifica acquisita in ambiti territoriali e per tipologie di servizio analoghe a quelle di pertinenza nonché, eventualmente, le cooperative di cui all'art. 1, comma 21, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

Art. 4.

1. Il commissario delegato - presidente della regione siciliana, stipula, a seguito di procedure di gara comunitarie, il cui bando è definito dal commissario delegato stesso d'intesa con il Ministro dell'ambiente, contratti per la durata massima di quindici anni, per il conferimento dei rifiuti urbani, a valle della raccolta differenziata, prodotti nei comuni della regione siciliana, con operatori industriali che si impegnino a realizzare impianti per la produzione di combustibile derivato dai rifiuti, ad utilizzare detto combustibile in impianti esistenti nonché a realizzare, con l'impiego di adeguate tecnologie a basso impatto ambientale, impianti dedicati per la produzione di energia mediante l'impiego di combustibile derivato dai rifiuti, da porre in esercizio entro il 31 dicembre 2001 assicurando, comunque, nelle more della messa in esercizio di detti impianti dedicati, il recupero energetico del combustibile prodotto. La stipula dei contratti per il conferimento dei rifiuti urbani, la produzione di combustibile da essi derivato e per l'utilizzo dello stesso è subordinata alla sottoscrizione di accordi di programma fra operatori industriali, il commissario delegato, il Ministro dell'ambiente ed il Ministro dell'industria, commercio ed artigianato. Gli impianti di produzione di combustibile derivato dai rifiuti e quelli dedicati di produzione di energia possono essere localizzati in siti anche in variante al piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani, approvato con decreto del presidente della regione siciliana del 6 marzo 1989, n. 35, in modo da assicurare la maggior protezione ambientale e garantire la massima economicità di gestione e sono dimensionati in coordinamento con gli obiettivi degli interventi in materia di raccolta differenziata di cui al precedente art. 2, lettera *b)*.

2. Il Ministro dell'industria autorizza l'ENEL a stipulare convenzioni per la cessione di energia elettrica, alle condizioni di cui al provvedimento CIP 6/92, con operatori industriali che sottoscrivano gli accordi di programma e stipulino con il commissario delegato - presidente della regione siciliana i contratti di cui al precedente comma 1. Le nuove convenzioni dovranno essere stipulate in luogo di iniziative, ammesse fino al 30 giugno 1995, che non hanno trovato concretezza. Tali incentivi si applicano alla produzione di energia

elettrica mediante combustione di CDR ottenuto trattando fino al 50 per cento in peso dei rifiuti urbani totali della regione e da tutti gli altri rifiuti assimilati.

3. Il Ministro dell'ambiente, per la predisposizione dell'accordo di programma di cui al precedente comma 1, si avvale, per la valutazione della compatibilità ambientale dei progetti degli impianti di produzione e degli impianti dedicati alla utilizzazione del combustibile derivato da rifiuti con recupero di energia, della commissione di cui all'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta. Tale compatibilità è verificata con la collaborazione dei comuni interessati.

4. Il commissario delegato - presidente della regione siciliana, a seguito della stipula dell'accordo di programma di cui al precedente comma 1, dispone l'obbligo a carico dei comuni di conferimento dei rifiuti urbani, con esclusione della raccolta differenziata, nei siti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti, fermo restando l'onere del conferimento, determinato in base alla tariffa definita nel contratto di cui al precedente comma 1, e del trasporto a carico dei comuni stessi.

Art. 5.

1. Le competenze di cui all'art. 13 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono esercitate, in deroga alla legislazione vigente, in via esclusiva, dai prefetti delle province. L'emissione delle ordinanze, da parte dei prefetti, ai sensi del citato art. 13, è notificata al Ministro dell'ambiente, al Ministro della sanità ed al commissario delegato.

2. Le autorizzazioni di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, concernenti le discariche sono rilasciate dai prefetti delle province. Le autorizzazioni per le discariche di rifiuti urbani sono rilasciate esclusivamente ad impianti a titolarità e gestione pubblica.

3. Agli stessi prefetti è affidata la vigilanza, in collaborazione con le province regionali, sulle attività di conferimento dei rifiuti e di gestione delle discariche.

4. Per le finalità di cui all'art. 3, comma 1, punto 1.13 della presente ordinanza i prefetti delle province individuano le discariche, ne assicurano la titolarità e la gestione pubblica anche nei modi previsti dal precedente art. 3, comma 2, e le adeguano alle disposizioni contenute nella normativa vigente avvalendosi degli strumenti giuridici e delle strutture tecniche ed operative previsti nella presente ordinanza nonché delle risorse finanziarie poste a loro disposizione dal commissario delegato.

5. I prefetti delle province possono affidare la gestione delle discariche all'ENEA. A tal fine è riconosciuto all'ENEA il rimborso dei costi sostenuti e documentati relativi alle voci specificate nel provvedimento di affidamento di ciascun incarico.

6. Il commissario delegato provvede a vietare l'ingresso dei rifiuti provenienti da altre regioni e dall'estero. La vigilanza sull'applicazione di tale divieto è affidata ai prefetti.

Art. 6.

1. Il commissario delegato - presidente della regione siciliana, dispone la messa in sicurezza e la bonifica a carico dei soggetti titolari delle discariche autorizzate e non più attive, qualora si rilevino condizioni di inquinamento, nonché delle aree a qualsiasi titolo divenute discariche abusive e dei siti comunque inquinati per la presenza di amianto in conformità alle disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e sue successive modifiche ed integrazioni ed alle relative norme tecniche di attuazione, esercitando i controlli e disponendo i collaudi nonché intervenendo in via sostitutiva in caso di inadempienza dei soggetti obbligati; in tal caso si applica quanto disposto dall'art. 17, comma 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente comma 1, il commissario delegato - presidente della regione siciliana, può avvalersi:

per le attività di accertamento con strumenti di indagine epidemiologica delle strutture di epidemiologia dell'Istituto superiore di sanità, del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'A.N.P.A., dell'E.N.E.A., dell'I.S.P.E.S.L., del Centro europeo ambiente e salute dell'Organizzazione mondiale della sanità, nonché delle strutture sanitarie locali;

per le attività di individuazione, rilevazione e consulenza, dell'A.N.P.A., dell'E.N.E.A., del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, dell'Istituto nazionale di geofisica, dell'Istituto superiore di sanità, dell'I.S.P.E.S.L. e della collaborazione delle università della regione siciliana e degli enti territorialmente competenti;

per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica, dell'E.N.E.A.

3. A tali istituzioni il commissario delegato - presidente della regione siciliana, riconosce le spese sostenute e documentate ad esclusione di quelle relative al trattamento economico di base del personale impiegato.

Art. 7.

1. Il commissario delegato concorre con le risorse di cui al successivo art. 12, agli investimenti di cui agli articoli 3 e 5 e può, altresì, concorrere agli investimenti di cui all'art. 6 della presente ordinanza. Gli impianti, una volta realizzati, vengono trasferiti alle amministrazioni competenti che provvederanno alla gestione ordinaria con le proprie disponibilità.

2. Il commissario delegato può concorrere con le risorse di cui al successivo art. 12 alla realizzazione degli impianti per la produzione di combustibile derivato dalla restante frazione dei rifiuti di cui all'art. 4 della presente ordinanza, al fine di realizzare il raggiungimento degli obiettivi alle condizioni di massima economicità.

3. Per il servizio di gestione dei rifiuti, effettuato attraverso gli impianti pubblici finanziati dal commissario delegato, questi fissa una apposita tariffa.

Art. 8.

1. Entro il 31 dicembre 1999 la tariffa per il conferimento in discarica dei rifiuti urbani provenienti da comuni che non abbiano realizzato entro il mese precedente sul proprio territorio la raccolta differenziata in misura tale da consentire l'avvio al riciclaggio di frazioni quali carta, plastica, vetro, metalli ferrosi e non ferrosi, legno e al compostaggio della frazione umida dei rifiuti urbani per una percentuale minima del 15 per cento, al netto della raccolta e del conferimento al CONAI degli imballaggi primari nella misura del 40 per cento dei medesimi, è maggiorata nella misura del 3 per cento per ogni punto percentuale in meno di raccolta differenziata rispetto all'obiettivo minimo del 15 per cento. A tal fine il commissario delegato comunica agli enti gestori delle discariche i nominativi dei comuni che hanno raggiunto tali percentuali. Dalla data di attivazione degli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti, la tariffa per il conferimento a tali impianti dei rifiuti urbani provenienti da comuni che non abbiano realizzato, nel mese precedente, sul proprio territorio la raccolta differenziata in misura tale da consentire l'avvio al riciclaggio di frazioni quali carta, plastica, vetro, metalli ferrosi e non ferrosi e legno e al compostaggio della frazione umida dei rifiuti urbani per una percentuale minima del 25 per cento al netto della raccolta e del conferimento al CONAI degli imballaggi primari nella misura del 40 per cento dei medesimi, è maggiorata nella misura del 3 per cento per ogni punto percentuale in meno di raccolta differenziata rispetto all'obiettivo minimo del 25 per cento. A tal fine il commissario delegato comunica ai soggetti gestori degli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti i comuni che hanno raggiunto tali percentuali. I proventi derivanti da tale maggiorazione sono versati sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato.

Art. 9.

1. Il commissario delegato - presidente della regione siciliana, provvede all'approvazione dei progetti ed all'autorizzazione all'esercizio degli impianti di recupero, stoccaggio, trattamento, smaltimento e riutilizzo del materiale raccolto in modo differenziato, qualora ciò sia previsto dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in deroga alla normativa vigente. In particolare, l'approvazione dei progetti da parte del commissario delegato sostituisce ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

2. Il commissario delegato per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione, dispone l'accesso alle aree interessate in deroga all'art. 16, comma 9, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi; emette il decreto di occupazione e provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni.

3. La predisposizione degli atti di gara e la gestione degli appalti relativi agli interventi rientranti nelle attività demandate al commissario delegato, è affidata ad una apposita struttura tecnico amministrativa costituita con decreto del Ministero dell'ambiente di concerto con i Ministri degli interni e per il coordinamento della protezione civile e dei lavori pubblici d'intesa con il commissario delegato - presidente della regione siciliana, e composta da personale della pubblica amministrazione. Il decreto di costituzione della struttura ne definisce puntualmente funzioni, compiti e compenso.

Art. 10.

1. Il commissario delegato si avvale delle amministrazioni periferiche dello Stato, dell'amministrazione regionale, delle province e dei comuni, delle aziende municipalizzate, dei consorzi, delle università, delle aziende sanitarie locali, dei servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Agenzia nazionale per la protezione ambientale.

2. Per le finalità di cui alla presente ordinanza il commissario delegato - presidente della regione siciliana, si avvale di proprie strutture, appositamente costituite, composte complessivamente da non più di 30 unità di personale della pubblica amministrazione e dei soggetti di cui al precedente comma, nonché di 30 unità presso le prefetture a disposizione dei prefetti.

3. Per le attività di cui all'art. 5 i prefetti delle province si avvalgono delle amministrazioni e degli enti di cui al precedente comma 1.

4. Il Ministero dell'ambiente per le attività di propria competenza previste dalla presente ordinanza si avvale del personale, integrato da sei unità, in servizio presso il medesimo dicastero, di cui all'art. 12, comma 3, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1999.

5. Il personale di cui al presente articolo è autorizzato ad effettuare lavoro straordinario nel limite massimo di 70 ore mensili, calcolato sulla base degli importi orari spettanti in relazione alle qualifiche di appartenenza e all'attività effettivamente resa. Detta indennità è commisurata a 150 ore per i prefetti delle province e per i sub commissari. Al personale della struttura commissariale al quale è conferito l'incarico di progettista, responsabile per la sicurezza, direttore dei lavori, ingegnere capo e collaudatore delle opere è corrisposto, un compenso nella misura prevista dall'art. 13, comma 4.1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Per le missioni del personale, richieste e autorizzate dal commissario delegato, è riconosciuto il trattamento spettante in relazione alle qualifiche di appartenenza, intendendosi autorizzato anche l'uso del mezzo proprio con rimborso degli oneri relativi alla polizza assicurativa stipulata ai sensi dell'art. 16 del decreto

del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44. Le amministrazioni di appartenenza sono autorizzate ad anticipare e liquidare, a carico dei pertinenti capitoli di bilancio, i trattamenti di missione e gli eventuali premi assicurativi in favore del rispettivo personale, che verranno rimborsati dal commissario sulla base delle documentate richieste.

6. Il commissario delegato può, altresì, avvalersi di enti pubblici, di enti locali, dei dipartimenti universitari, di altri organismi pubblici specializzati. In tal caso il compenso è corrisposto nella misura prevista dall'art. 13, comma 4, punto 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Il corrispettivo da riconoscere per le attività di supporto al commissario delegato è determinato a vacazione ai sensi dell'art. 4 della legge n. 143/1949, aggiornato con decreto ministeriale n. 417/1997, con la detrazione di cui all'art. 4, comma 12-*bis*, della legge n. 155/1989 e con il limite del 60 per cento per quanto concerne i compensi accessori e con la predeterminazione delle figure professionali impiegate.

7. L'utilizzazione di personale pubblico anche in organi collegiali istituiti per l'intervento straordinario, è disposta in deroga alle procedure di comando, di distacco e di autorizzazione e si svolge in deroga alle norme ordinarie in materia di orario di servizio. Tra le norme procedurali derogate sono comprese l'art. 58, commi 2, 3 e 5, l'art. 60 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, l'art. 56 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e l'art. 456, comma 12, del decreto legislativo 10 aprile 1994, n. 297, e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 11.

1. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, provvede, con apposito decreto, alla nomina di una commissione scientifica composta di sette esperti di cui il presidente e due esperti designati dal Ministero dell'ambiente, un esperto designato dal Sottosegretario di Stato per il coordinamento della protezione civile e tre esperti designati dal presidente della regione siciliana. La commissione coadiuva il commissario delegato nella definizione del piano nonché i vice commissari ed il sub-commissario nella attuazione dei loro incombenti.

2. Il compenso spettante ai componenti la commissione scientifica di cui al precedente comma è determinato con lo stesso decreto di nomina della commissione medesima e grava sui fondi assegnati al commissario delegato, di cui al successivo art. 12. Detta commissione ha sede presso l'ufficio del commissario e, oltre ai suddetti compiti, coadiuva il commissario per la realizzazione dei programmi nel rispetto dei tempi previsti.

Art. 12.

1. Per le finalità di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato dispone di:

a) lire 20 miliardi mediante utilizzo delle risorse di cui al capitolo 7705 UPB 4.2.1.1. dello stato di previsione per l'anno 1999 del bilancio del Ministero dell'ambiente;

b) lire 38.359 milioni mediante l'utilizzo delle risorse di cui agli articoli 1, 1-*bis* e 1-*ter* del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, assegnate alla regione siciliana ed ancora disponibili nonché le eventuali risorse non utilizzate su mutui già accesi per interventi finanziati a valere sulla medesima legge;

c) lire 80 miliardi mediante l'utilizzo di risorse provenienti da revoca di fondi inutilizzati di cui all'art. 11 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39;

d) lire 100 miliardi delle risorse assegnate dal C.I.P.E. il 22 gennaio 1999, per gli interventi nelle aree depresse nel triennio 1999-2001 relativamente alla tipologia delle infrastrutture ricomprese nelle intese istituzionali di programma, a valere sugli stanziamenti previsti dalla legge 30 giugno 1998, n. 208, di cui alla tabella *C* della legge 23 dicembre 1998, n. 449;

e) delle ulteriori somme già destinate dalla Comunità europea, dallo Stato comprese quelle attribuite su fondi FIO e sui fondi per l'intervento straordinario per il Mezzogiorno, dalla regione nonché dagli enti locali per la realizzazione degli interventi di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati. A tal fine il commissario delegato identifica gli interventi finanziati, ne accerta la congruità rispetto alle previsioni del piano e ne dispone una diversa utilizzazione, previa riassegnazione da parte delle amministrazioni competenti, nel caso che gli interventi finanziati non siano confermati nel piano degli interventi di emergenza.

Sono, altresì, assegnate al commissario delegato:

f) lire 20 miliardi per la realizzazione nella regione siciliana dei progetti LSU di cui al «Progetto ambiente» approvato dal C.I.P.E. con deliberazione del 17 marzo 1998, n. 32, concernente interventi per la gestione dei rifiuti, approvato dalla conferenza permanente Stato-regioni nella riunione del 30 luglio 1998, a valere sullo stanziamento per l'anno 1999 del capitolo 7709 per l'U.P.B. 4.2.1.1. dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Il commissario delegato assicura la gestione di tali progetti;

g) lire 825 milioni per l'attuazione del progetto LSU per la realizzazione di una piattaforma per il trattamento degli elettrodomestici «bianchi» nel comune di Messina, di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente n. 10447/ARS/DI/4/SP del 3 agosto 1998, mediante l'utilizzo delle risorse già destinate agli stessi. Il commissario delegato assicura la gestione di tali progetti.

2. Il commissario delegato è autorizzato, ai fini dell'utilizzo delle risorse di cui alla lettera *b)* ad accendere i relativi mutui presso la Cassa depositi e prestiti. La concessione dei mutui potrà avvenire con determinazione del direttore generale della Cassa depositi e prestiti assumendo i poteri del consiglio di amministrazione, al quale verranno comunicate, nella prima adunanza utile, le concessioni effettuate. In ogni caso la consegna dei lavori non potrà essere effettuata prima della formale concessione del mutuo e le erogazioni in conto del mutuo verranno disposte sulla base di certificati di spesa vistati dal direttore dei lavori e da subcommissari.

3. Il commissario delegato predispone tutti gli atti necessari per accedere a ulteriori finanziamenti nazionali e comunitari.

4. Per le attività affidate ai prefetti, il commissario delegato dispone, a valere sulle risorse ad esso assegnate, l'accreditamento delle risorse necessarie a favore delle contabilità speciali intestate ai singoli prefetti per gli interventi di emergenza nel settore dei rifiuti.

5. Il commissario delegato è tenuto a rendicontare le spese sostenute per le attività di cui alla presente ordinanza con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia di contabilità generale dello Stato.

Art. 13.

1. Ai fini della coordinata attuazione degli interventi urgenti previsti nella presente ordinanza il commissario delegato provvederà, nel rispetto dei previsti parametri occupazionali:

a) a curare direttamente l'esecuzione e la gestione economico-finanziaria per L. 4.258.000.000 dei progetti numeri 59 e 67, interessanti il territorio della regione siciliana, ammessi a finanziamento con decreto del Ministro dell'ambiente del 2 ottobre 1990, n. 1150, nell'ambito del «Programma annuale 1988, di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale» approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica con deliberazione del 5 agosto 1998, le cui risorse finanziarie complessive sono state impegnate con il medesimo decreto ministeriale (Capitolo 7103, partita n. 10320 - esercizio finanziario 1988).

2. Nell'affidamento, esecuzione e gestione economico-finanziaria dei singoli progetti ed interventi di cui al precedente comma il commissario delegato succederà nei relativi diritti ed obblighi al Ministero dell'ambiente.

3. Per l'attuazione degli interventi affidatigli, il commissario delegato - presidente della regione siciliana, oltre alle risorse di cui alla presente ordinanza:

a) dispone delle risorse comunitarie, nazionali, regionali e locali, comunque assegnate o destinate alla realizzazione di opere in materia di gestione dei rifiuti;

b) attiva le procedure necessarie per assicurare il coofinanziamento comunitario degli interventi previsti dalla presente ordinanza;

c) avanza istanze di finanziamento su programmi nazionali e comunitari.

Art. 14.

1. Le risorse di cui agli articoli 12 e 13 sono trasferite, in deroga al disposto dell'art. 19, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e delle disposizioni della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato relative alle contabilità speciali, direttamente su apposita contabilità speciale di tesoreria intestata al commissario delegato per gli interventi di emergenza nel settore dei rifiuti della regione siciliana.

2. Il commissario delegato - presidente della regione siciliana, può impegnare le spese relative all'attuazione della presente ordinanza nei limiti delle risorse dalla stessa autorizzate.

Art. 15.

1. Per l'esecuzione del mandato affidatogli il commissario delegato può derogare, ove necessario, alle seguenti norme nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico:

legge 20 marzo 1865, n. 2248 - allegato *F*, titolo VI, art. 331;

legge 25 giugno 1865, n. 2359, articoli 4, 7, 17, 18, 25, 31 e seguenti, 51, 64, 71;

regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, articoli 5, 6, 8, 9, 10, 17, 20, 27, 28, 29, 66, 68, 69, 70 e 71;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, commi 1, 5 e 6, commi 2, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19 e 20;

regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, articoli 7, 8, 12, 17;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, titolo I, sezione II, art. 11 e titolo II - Capo I, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 119 e successive modifiche ed integrazioni;

regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, articoli 20 e 21;

legge 1° giugno 1939, n. 1089, articoli 20, 54, 55, 57, 59;

legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 11;

legge 22 ottobre 1971, n. 865, articoli 10, 11, 12, 13, 19, 20;

legge 18 dicembre 1973, n. 836, art. 8, comma 1, periodo II;

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, articoli 81, 82, 101;

legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4;

legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 3;

deliberazione 27 luglio 1984, del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982, punto 4.2.2;

legge 8 agosto 1985, n. 431, articoli 1, 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinquies*, 1-*sexties*;

legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6, fermo restando l'acquisizione del parere del Ministero dei beni e delle attività culturali, ove necessario;

decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, art. 7;

legge 9 giugno 1990, n. 142, articoli 25, 32, 35, 45 e 46, come recepiti dalla legge della regione siciliana 11 dicembre 1991, n. 48;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 16 e 17;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, articoli 3, 4, 6 e 8;

decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, articoli 22 e 23;

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, art. 58, commi 2, 3 e 5, art. 60;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata con decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, articoli 6, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32 e 34 e successive modificazioni ed integrazioni;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, articoli 3, 6, 8, 9, 10, 22, 23, 24;

legge della regione siciliana 19 marzo 1972, n. 19, art. 9, comma 1, art. 21, commi 2, 3, 4 e 5, e successive modifiche ed integrazioni;

legge della regione siciliana 26 maggio 1973, n. 21, art. 21, e successive modifiche ed integrazioni;

legge della regione siciliana 17 marzo 1975, n. 8, art. 16, e successive modifiche ed integrazioni;

legge della regione siciliana 12 giugno 1976, n. 78, art. 15, e successive modifiche ed integrazioni;

legge della regione siciliana 18 giugno 1977, n. 39, articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 11;

legge della regione siciliana 8 luglio 1977, n. 47, articoli 11 e 12;

legge della regione siciliana 10 agosto 1978, n. 35, articoli 4 e 6, e successive modifiche ed integrazioni;

legge della regione siciliana 27 dicembre 1978, n. 71, articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 19 e 21, e successive modifiche ed integrazioni;

decreto del presidente della regione siciliana 28 febbraio 1979, n. 70, art. 8;

legge della regione siciliana 28 dicembre 1979, n. 256, art. 16;

legge della regione siciliana 28 dicembre 1981, n. 181, art. 5;

legge della regione siciliana 21 agosto 1984, n. 67, articoli 1, 2, 3, 4 e 8;

legge della regione siciliana 29 aprile 1985, n. 21, articoli 1, 2, 3, 4, 5, 5-*bis*, 6, 7, 8, 9, 10-*bis*, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 36, 36-*bis*, 37, 38, 38-*bis*, 39, 40, 41, 42, comma 7, 42-*bis*, commi 1 e 3, 42-*ter*, comma 12, 43, 44 e 45, e successive modifiche ed integrazioni;

legge della regione siciliana 10 agosto 1985, n. 37;

legge della regione siciliana 6 marzo 1986, n. 9, art. 13, comma 3, lettera *f)* e art. 21;

decreto del presidente della regione siciliana 6 marzo 1989;

legge della regione siciliana 30 aprile 1991, n. 15, art. 2, comma 3, e successive modifiche ed integrazioni;

legge della regione siciliana 12 gennaio 1993, n. 10, articoli 8, 9, 10, 11 e 65, e successive modifiche ed integrazioni;

legge della regione siciliana 11 maggio 1993, n. 15;

legge della regione siciliana 1° settembre 1993, n. 25, articoli 154, 159 e 160, e successive modifiche ed integrazioni;

legge della regione siciliana 21 aprile 1995, n. 40;

legge della regione siciliana 3 ottobre 1995, n. 71, art. 7;

legge della regione siciliana 8 gennaio 1996, n. 4, articoli 5, 7, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20 e 31, e successive modifiche ed integrazioni;

legge della regione siciliana 6 aprile 1996, n. 22, articoli 5, 7, 9, 11, 14, 19 e 20, e successive modifiche ed integrazioni;

legge della regione siciliana 7 marzo 1997, n. 6, articoli 16 e 17;

legge della regione siciliana 7 agosto 1997, n. 30, art. 47;

legge della regione siciliana 16 ottobre 1997, n. 39, art. 8, e successive modifiche ed integrazioni;

legge della regione siciliana 30 marzo 1998, n. 5;

legge della regione siciliana 31 agosto 1998, n. 14, art. 2;

legge della regione siciliana 2 settembre 1998, n. 21.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 1999

Il Ministro: RUSSO JERVOLINO

99A4529

ORDINANZA 31 maggio 1999.

Ulteriori disposizioni per fronteggiare lo stato di emergenza socio-economico-ambientale nella regione Puglia. (Ordinanza n. 2985).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 1998, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Vista da ultima l'ordinanza n. 2776 del 31 marzo 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 6 aprile 1998;

Vista la nota n. 2692/C.D. del 17 aprile 1998 con la quale il prefetto di Bari, commissario delegato, sulla base di informazioni del commissario straordinario dell'Ente autonomo acquedotto pugliese evidenzia una situazione estremamente allarmante circa i processi di depurazione degli impianti in esercizio su tutto il territorio regionale; atteso che dei centocinquantuno impianti in esercizio, gestiti dal suddetto Ente, soltanto quarantasei rientrano nei limiti della legislazione regionale vigente;

Vista la nota in data 28 maggio 1998 con la quale il prefetto di Bari vista l'ampiezza e la portata del problema relativo al funzionamento degli impianti di depurazione gestiti dall'Ente autonomo acquedotto pugliese, ha informato il Ministro della sanità in considerazione dei rischi epidemiologici connessi al funzionamento degli impianti di depurazione medesimi;

Considerata la grave situazione di rischio per la popolazione derivante dall'attuale funzionamento degli impianti di depurazione in tutto il territorio regionale;

Ritenuto di dover intervenire al fine di contenere al massimo il rischio connesso al funzionamento degli impianti di depurazione esistenti in tutto il territorio della regione Puglia, per i quali è necessario: applicare nell'immediato misure concernenti la gestione; sviluppare i controlli sul funzionamento degli impianti sugli scarichi fissando i limiti di qualità degli effluenti in uscita dagli impianti esistenti, in relazione al loro destino, al fine di garantire le condizioni di massima

sicurezza igienico-sanitaria ed ambientale; disporre, comunque, il divieto di scarico degli stessi impianti nel sottosuolo;

Vista la nota n. IX 4004/19.8/1500 del 1° settembre 1998 con la quale il Ministro della sanità ritiene che un'integrazione delle precedenti ordinanze in materia di gestione delle acque nella regione Puglia, al fine di dotare il prefetto di Bari, commissario delegato, di poteri straordinari per adeguare i depuratori esistenti ed aumentare i controlli sui medesimi, possa contribuire efficacemente ad avviare a soluzione il problema igienico-sanitario;

Vista la nota della prefettura di Bari n. 2896/C.D. del 20 aprile 1999 relativa al finanziamento dell'impianto depurativo del comune di Bisceglie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1998 con il quale lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nella regione Puglia è stato prorogato fino al 31 dicembre 1999;

Acquisita l'intesa del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica con nota n. 4761 del 17 maggio 1999;

Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente con nota n. GAB/07974/99/B09 del 28 aprile 1999;

Acquisita l'intesa della regione Puglia con delibera della giunta regionale n. 280 del 15 aprile 1999;

Dispone:

Art. 1.

1. I poteri conferiti al commissario delegato - presidente della giunta regionale della Puglia ed al prefetto di Bari delegato con l'ordinanza n. 2776 del 31 marzo 1998, sono prorogati al 31 dicembre 1999.

2. Il commissano delegato - presidente della giunta regionale della Puglia, può avvalersi di un vice commissario.

Art. 2.

1. Ai fini del completamento del programma degli interventi di emergenza adottato dal commissario delegato - presidente della giunta regionale della Puglia, per il superamento dell'emergenza in atto, fermi restando gli oneri della gestione in capo ai comuni, il medesimo, avvalendosi di un sub-commissario per la gestione dei rifiuti, da nominare ai sensi dell'art. 5, comma 1, dell'ordinanza n. 2450 del 27 giugno 1996, in particolare, dispone:

1.1 la realizzazione, in ciascuno dei bacini identificati con legge regionale 13 agosto 1993, n. 17, e successive integrazioni e modificazioni, sentiti i sindaci dei comuni interessati, della raccolta differenziata della carta, plastica, vetro, metalli, legno, nonché della raccolta differenziata della frazione umida dei rifiuti urbani,al fine di conseguire, entro il 31 dicembre 1999, l'obiettivo del 15 per cento di raccolta differenziata e la programmazione degli interventi per realizzare l'obiettivo minimo di raccolta differenziata del 25 per cento nei successivi due anni;

1.2 l'attivazione in ciascuna provincia in collaborazione con il presidente della provincia medesima e sentiti i sindaci dei comuni interessati, della raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi, dei rifiuti ingombranti nonché dei beni durevoli di uso domestico tenendo conto delle iniziative poste in essere a livello nazionale per il recupero di detti beni a fine d'uso;

1.3 la realizzazione, in ciascuna provincia in collaborazione con il presidente della provincia medesima e sentiti i sindaci dei comuni interessati, della raccolta differenziata degli imballaggi primari, in aggiunta agli obblighi in materia di raccolta differenziata delle frazioni di cui al precedente punto 1.1, al fine di conseguire, entro il 31 dicembre 1999, per gli imballaggi primari l'obiettivo del 20 per cento in peso da destinarsi al riciclaggio ed il 40 per cento complessivo, comprensivo della quota destinata al recupero, ponendo l'onere del servizio a carico del CONAI, con il quale stipula, entro trenta giorni, apposita convenzione. Nel caso tale convenzione non venga stipulata entro la data fissata, il commissario delegato, dispone che la raccolta differenziata degli imballaggi primari sia eseguita direttamente dal CONAI con i medesimi obblighi di risultato. Qualora il CONAI non attivi la raccolta entro i successivi novanta giorni, il commissario delegato, previa diffida, può disporre, in caso di ulteriore inerzia, che i soggetti responsabili della distribuzione delle merci e dei beni di consumo applichino il deposito cauzionale obbligatorio sugli imballaggi primari;

1.4 obblighi a carico dei detentori di imballaggi secondari e terziari, così come definiti dall'art. 35 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di provvedere direttamente alla loro raccolta separata e al successivo conferimento, ai fini del reimpiego, riciclaggio o recupero, a soggetti autorizzati, ivi compresi quelli operanti per conto del CONAI e quelli attivati ai sensi della presente ordinanza;

1.5 la realizzazione, in collaborazione con i sindaci dei comuni interessati, di piazzole per lo stoccaggio delle frazioni raccolte separatamente;

1.6 l'adeguamento ovvero la realizzazione in collaborazione con il presidente della provincia medesima e sentiti i sindaci dei comuni interessati, all'interno di ciascuna provincia, degli impianti di selezione e preparazione di carta, plastica, vetro, metalli, legno, tenendo conto delle iniziative poste in essere a livello nazionale in materia di imballaggi primari;

1.7 l'adeguamento ovvero la realizzazione, all'interno di ciascuna provincia, in collaborazione con il presidente della provincia medesima e sentiti i sindaci dei comuni interessati, degli impianti per la produzione di composti; da frazione organica selezionata da rifiuti urbani;

1.8 l'adeguamento ovvero la realizzazione, all'interno di ciascuna provincia, in collaborazione con le associazioni di categoria, con il presidente della provincia medesima e sentiti i sindaci dei comuni interessati, degli impianti per il recupero di inerti;

1.9 l'adeguamento ovvero la realizzazione, all'interno di ciascuna provincia, in collaborazione con il presidente della provincia e sentiti i sindaci dei comuni interessati, degli impianti di trattamento dei rifiuti ingombranti;

1.10 la realizzazione in collaborazione con i presidenti delle province e sentiti i sindaci dei comuni interessati, di impianti per il recupero dei beni durevoli di uso domestico tenendo conto delle iniziative poste in essere a livello nazionale in materia di recupero di detti beni a fine d'uso;

1.11 l'adozione di misure per favorire il riciclaggio e il recupero da parte del sistema industriale per l'utilizzo finale delle frazioni recuperate;

1.12 l'adeguamento ovvero la realizzazione, in ciascuna provincia, in base alle indicazioni dei prefetti delle province di cui all'art. 4, comma 4, delle discariche necessarie per fronteggiare l'emergenza, nelle more dell'attuazione della raccolta differenziata e della realizzazione e messa in esercizio degli impianti di recupero nonché per assicurare lo smaltimento dei sovvalli;

1.13 la chiusura, la messa in sicurezza e gli interventi di post-gestione delle discariche avvalendosi dei prefetti delle province;

1.14 la realizzazione in ciascuna provincia, in collaborazione con il presidente della provincia medesima e sentiti i sindaci dei comuni interessati, di sistemi di trasporto della frazione dei rifiuti urbani residuale dalla raccolta differenziata che consentano la massima economicità e il minor inquinamento;

1.15 le modalità per il calcolo e l'accollo degli oneri gestionali a carico dei comuni;

1.16 la realizzazione e la gestione, con le risorse assegnate per la gestione dei rifiuti, dei progetti LSU di cui al «Progetto ambiente» approvato dal C.I.P.E. con deliberazione 17 marzo 1998, n. 32, relativi alla regione Puglia, così come previsti dalla conferenza permanente Stato-regioni nella riunione del 30 luglio 1998;

1.17 la realizzazione del progetto LSU di piattaforma per il trattamento degli elettrodomestici «bianchi» nel comune di Crispiano, di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente n. 10447/ARS/DI/4/SP del 3 agosto 1998.

2. Il commissario delegato - presidente della giunta regionale della Puglia, può avvalersi, per l'attuazione degli interventi di cui ai precedenti punti, degli enti locali e dei loro consorzi e aziende. Le attività di cui al precedente comma 1 possono essere realizzate dal commissario delegato - presidente della giunta regionale della Puglia, anche tramite la costituzione, in ciascuno dei bacini identificati con legge regionale 13 agosto 1993, n. 17, e successive integrazioni e modificazioni, di società miste cui partecipano i comuni. In tal caso il commissario delegato provvede ad associare, per la gestione del servizio, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'art. 4 della legge 29 marzo 1995, n. 95, all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 533, consorzi di comuni, aziende speciali e società costituite ai sensi dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, operanti nel settore che possano documentare adeguata esperienza specifica acquisita in ambiti territoriali e per tipologie di servizio analoghe a quelle di pertinenza nonché, eventualmente, le cooperative di cui all'art. 1, comma 21, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

3. Il commissario delegato - presidente della giunta regionale della Puglia, realizza gli interventi di gestione dei rifiuti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 23 aprile 1998 «Approvazione del piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di Brindisi» e «Approvazione del piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di Taranto» non ancora aggiudicati alla data di pubblicazione della presente ordinanza, con le risorse previste dai medesimi decreti.

4. Il comma 4, dell'art. 1, dell'ordinanza n. 2557 del 30 aprile 1997, così come modificato dal comma 2, dell'art. 1, dell'ordinanza n. 2776 del 31 marzo 1998, è soppresso.

Art. 3.

1. Il commissario delegato - presidente della giunta regionale della Puglia attiva entro il 30 giugno 1999 le procedure per la promozione degli accordi di programma, ai sensi dell'art. 22, comma 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive integrazioni e modifiche, tra i Ministeri competenti ed operatori industriali interessati ad acquisire nei propri impianti produttivi esistenti il combustibile derivato dai rifiuti prodotto negli impianti pubblici pugliesi e realizza i necessari impianti di produzione.

2. Il commissario delegato - presidente della giunta regionale della Puglia per la gestione dei rifiuti realizza altresì gli interventi congiunti per la produzione e l'utilizzo del combustibile derivato dai rifiuti assicurando lo svolgimento degli adempimenti previsti dal comma 5, dell'art. 1, dell'ordinanza n. 2557 del 30 aprile 1997 così come sostituito dall'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 2776 del 30 marzo 1998 e modificato dai successivi commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

3. Al comma 5, dell'art. 1, dell'ordinanza n. 2557 del 30 aprile 1997, così come sostituito dall'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 2776 del 31 marzo 1998, le parole «centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 novembre 1999»; dopo le parole «a seguito di procedura di gara comunitarie» aggiungere le parole «il cui bando è definito dal commissario medesimo d'intesa con il Ministro dell'ambiente»; le parole «da porre in esercizio entro il 31 dicembre 1998» sono soppresse.

4. Il comma 4, dell'art. 1, dell'ordinanza n. 2776 del 31 marzo 1998 è soppresso e sostituito dal seguente: «4. Il Ministro dell'ambiente, per la predisposizione dell'accordo di programma di cui al comma 5, dell'art. 1 dell'ordinanza n. 2557 del 30 aprile 1997, si avvale, per la valutazione della compatibilità ambientale dei progetti degli impianti di produzione e degli impianti dedicati di utilizzazione del combustibile derivato da rifiuti con recupero di energia, della commissione di cui all'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta. Tale compatibilità è verificata con la collaborazione dei comuni interessati».

5. All'art. 1 dell'ordinanza n. 2557 del 30 aprile 1997, così come modificato dall'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 2776 del 31 marzo 1998, dopo il comma 5 aggiungere il seguente punto 5.1: «Il commissario delegato - presidente della giunta regionale della Puglia, a seguito della stipula dell'accordo di programma di cui al precedente comma 5, dispone obbligo, a carico dei comuni, di conferimento dei rifiuti urbani, con esclusione della raccolta differenziata, nei siti di produzione del combustibile derivato da rifiuti, fermo restando l'onere del conferimento, determinato in base alla tariffa definita nel contratto di cui al comma 5, e del trasporto a carico dei comuni stessi».

6. All'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 2776 del 31 marzo 1998, dopo le parole «si avvale:», sono aggiunte le seguenti: «per le attività di accertamento con strumenti di indagine epidemiologica delle strutture di epidemiologia dell'Istituto superiore di sanità, del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'A.N.P.A., dell'E.N.E.A., dell'I.S.P.E.S.L., del Centro europeo ambiente e salute dell'Organizzazione mondiale della sanità, nonché delle strutture sanitarie locali;».

Art. 4.

1. Le competenze di cui all'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono esercitate, in deroga alla legislazione vigente, in via esclusiva, dal commissario delegato - presidente della giunta regionale della Puglia.

2. Le autorizzazioni di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, concernenti le discariche, sono rilasciate dai prefetti delle province. Le autorizzazioni per le discariche di rifiuti urbani sono rilasciate esclusivamente ad impianti a titolarità e gestione pubblica.

3. Agli stessi prefetti è affidata la vigilanza sulle attività di conferimento e di gestione delle discariche.

4. Per le finalità di cui all'art. 2, punto 1.12 della presente ordinanza, i prefetti delle province individuano le discariche, ne assicurano la titolarità e la gestione pubblica, anche nei modi previsti dal precedente art. 2, comma 2, e le adeguano alle disposizioni contenute nella normativa vigente, avvalendosi degli strumenti giuridici e delle strutture tecniche e operative previste dalla presente ordinanza, nonché delle risorse finanziarie poste a loro disposizione dal commissario delegato - presidente della giunta regionale della Puglia.

5. I prefetti possono affidare la gestione delle discariche all'E.N.E.A. A tal fine è riconosciuto all'E.N.E.A. il rimborso dei costi sostenuti e documentati, relativi alle voci specificate nel provvedimento di affidamento di ciascun incarico.

6. Il commissario delegato - presidente della giunta regionale della Puglia, vieta nella regione l'ingresso dei rifiuti destinati allo smaltimento. Disciplina inoltre l'ingresso dei rifiuti destinati al recupero nel territorio della regione Puglia. La vigilanza sull'applicazione di tale divieto è affidata ai prefetti che vi provvedono anche mediante le amministrazioni provinciali.

Art. 5.

1. Per assicurare la miglior tutela igienico-sanitaria ed ambientale è vietato nel territorio della regione Puglia lo scarico di acque reflue depurate nel sottosuolo. Lo scarico sul suolo, nei corpi idrici superficiali come pure il riutilizzo agricolo delle acque reflue depurate deve avvenire in conformità con i criteri di sicurezza sanitaria ed ambientale definiti dal Ministero dell'ambiente.

2. Al fine di garantire che lo spandimento sul suolo dei reflui depurati, ovvero il loro riutilizzo irriguo, anche a seguito di operazioni di invaso, avvenga nelle condizioni di massima sicurezza sanitaria ed ambientale e che lo scarico dei reflui depurati in corpo idrico superficiale non comprometta la qualità delle acque del corpo idrico stesso, il prefetto di Bari delegato, d'intesa con la regione Puglia e sentite per quanto di competenza le autorità di ambito e di bacino interessate, avvalendosi di un vice commissario per la tutela delle acque nominato d'intesa con il presidente della giunta regionale della Puglia, relativamente agli impianti di depurazione esistenti nella stessa Regione, agli impianti di depurazione compresi nei programmi approvati con i decreti commissariali n. 400/CD del 1° marzo 1995 e n. 1143/CD del 21 ottobre 1995, agli impianti di depurazione la cui realizzazione è stata assegnata al prefetto di Bari delegato con le precedenti ordinanze e agli impianti di depurazione la cui realizzazione è comunque finanziata con risorse comunitarie, nazionali, regionali e locali:

a) fissa i limiti di qualità degli effluenti in uscita da ciascun depuratore, in relazione al loro destino;

b) dispone le modalità di scarico e le relative scadenze temporali alle quali i soggetti gestori dei depuratori sono obbligati ad attenersi;

c) definisce il programma degli interventi di adeguamento degli impianti;

d) predispone i progetti preliminari degli interventi di adeguamento degli impianti ai limiti e alle modalità di scarico di cui alle lettere *a)* e *b).*

3. Il prefetto di Bari delegato, con i poteri già conferitigli:

realizza gli interventi assegnatigli con le precedenti ordinanze, assicurando il rispetto dei limiti e delle modalità di scarico di cui al precedente comma 2, utilizzando a tal fine le risorse finanziarie comunque attribuite per l'attuazione delle opere medesime dall'Unione europea, dallo Stato, dalla regione, dall'amministrazione provinciale, dai comuni e dai consorzi, nonché le risorse poste a disposizione del prefetto di Bari delegato con la presente e con le precedenti ordinanze;

realizza gli interventi di completamento o adeguamento delle reti fognanti dei comuni di Andria, Bitetto, Brindisi, Cavallino, Fasano, Gioia del Colle, Gravina di Puglia, Lecce, Lequile, Mesagne, Porto Cesareo, S. Pietro Vernotico, Statte e Veglie nonché la delocalizzazione dell'impianto di depurazione di Bisceglie;

realizza gli interventi di tutela delle acque nella regione Puglia finanziati con decreto del Ministro dell'ambiente del 20 ottobre 1997, allegato 1, non ancora aggiudicati alla data di pubblicazione della presente ordinanza;

realizza gli interventi di tutela delle acque nella regione Puglia finanziati, su richiesta della regione e degli enti locali interessati, con decreto del Ministro dell'ambiente del 20 ottobre 1997, allegato 2, qualora non siano aggiudicati dagli enti beneficiari del finanziamento entro il termine del 30 giugno 1999;

realizza gli interventi di tutela delle acque finanziati con i decreti del Presidente della Repubblica del 23 aprile 1998 «Approvazione del piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di Brindisi» e «Approvazione del piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di Taranto», già compresi nei programmi approvati con i decreti commissariali n. 400/CD del 1° marzo 1995 e n. 1143/CD del 21 ottobre 1995.

4. Il prefetto di Bari delegato dispone le misure tecnico-gestionali immediate per migliorare il livello di depurazione degli impianti esistenti nella regione Puglia che devono essere assunte da parte dei soggetti gestori degli impianti medesimi per assicurare una migliore tutela dei corpi recettori.

5. Il prefetto di Bari delegato, inoltre, dispone:

a) il divieto di utilizzo in agricoltura dei liquami nonché dei fanghi dei depuratori non sterilizzati;

b) il controllo del territorio, fissando termini e modalità, con il censimento dei pozzi sia per l'approvvigionamento idrico-potabile, che irriguo nonché degli scarichi dei reflui sul suolo, nel suolo ed in acque pubbliche;

c) la chiusura e la messa in sicurezza dei pozzi che possono essere via d'inquinamento nonché degli scarichi non conformi a norma.

Art. 6.

1. Il commissario delegato - presidente della giunta regionale della Puglia, ed il prefetto di Bari delegato per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione, dispongono l'accesso alle aree interessate in deroga all'art. 16, comma 9, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi; emettono il decreto di occupazione e provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni.

Art. 7.

1. Per le attività di progettazione ciascun commissario delegato può avvalersi di enti pubblici, di enti locali, dei dipartimenti universitari, di altri organismi pubblici specializzati nonché, in materia di tutela delle acque, della società costituita ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con legge 8 agosto 1995, n. 341, dell'ente autonomo acquedotto pugliese e degli organismi specializzati di cui al secondo periodo dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 2558 del 30 aprile 1997 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Ai prefetti ed ai sub-commissari è attribuita una indennità commisurata a 150 ore di lavoro straordinario, calcolata sulla base degli importi orari spettanti in relazione alle qualifiche di appartenenza.

3. L'utilizzazione di personale pubblico anche in organi collegiali istituiti per l'intervento straordinario, è disposta in deroga alle procedure di comando, di distacco e di autorizzazione e si svolge in deroga alle norme ordinarie in materia di orario di servizio. Tra le norme procedurali derogate sono comprese l'art. 58, commi 2, 3 e 5, l'art. 60 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, l'art. 56 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e l'art. 456, comma 12, del decreto legislativo 10 aprile 1994, n. 297, e successive integrazioni e modificazioni.

4. Il Ministero dell'ambiente per le attività di propria competenza previste dalla presente ordinanza si avvale del personale di cui all'art. 12, comma 3, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1999.

5. Il commissario delegato - presidente della giunta regionale della Puglia può avvalersi della collaborazione del personale di cui all'art. 5, comma 1, dell'ordinanza n. 2557 del 30 aprile 1997, nel limite massimo di dieci unità e con le modalità indicate dalla stessa ordinanza.

Art. 8.

1. L'attività della commissione scientifica di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 2450 del 27 giugno 1996 e dei sub-commissari di cui all'art. 5, comma 1, della medesima ordinanza, sono prorogate fino al 31 dicembre 1999 e sono estese ai nuovi compiti attribuiti ai commissari delegati. Il compenso spettante ai membri della commissione per l'anno 1999 sarà pari a quello previsto nel decreto di nomina.

2. Il compenso spettante ai membri della commissione scientifica ed ai sub-commissari nominati ai sensi dell'art. 5, comma 1, dell'ordinanza n. 2450 del 27 giugno 1996 graverà, in egual misura, sui fondi messi a disposizione del commissario delegato - presidente della giunta regionale della Puglia e del prefetto di Bari delegato.

Art. 9.

1. Sono assegnati al commissario delegato - presidente della giunta regionale della Puglia, anche le seguenti risorse:

a) lire 825 milioni per l'attuazione del progetto LSU di piattaforma per il trattamento degli elettrodomestici «bianchi» nel comune di Crispiano, di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente n. 10447/ARS/DI/4/SP del 3 agosto 1998;

b) lire 20 miliardi delle risorse derivanti dai mutui previsti all'art. 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426: per l'utilizzazione di tale somma il commissario delegato - presidente della regione Puglia, nel quadro del

programma di cui alla presente ordinanza, provvede, in deroga alla norma stessa, alla ripartizione fra gli enti interessati che contraggono i mutui, attuano gli interventi e rendicontano alla medesima regione Puglia;

c) lire 92 miliardi mediante l'utilizzo delle risorse previste sulla quota pubblica comunitaria e statale assegnate alla misura 7.3.2. del programma operativo plurifondo della regione Puglia, approvato con decisione dell'Unione europea n. C (98) 629 del 25 marzo 1998, nonché lire 30 miliardi rinvenienti dalla riprogrammazione della medesima misura 7.3.2., subordinatamente all'approvazione dell'Unione europea.

2. Il commissario delegato è, inoltre, autorizzato a richiedere finanziamenti nazionali o comunitari in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti.

3. Per le attività affidate ai prefetti delle province, il commissario delegato - presidente della giunta regionale della Puglia, dispone il trasferimento delle risorse necessarie a favore delle contabilità speciali intestate ai singoli prefetti, a valere sulle risorse allo stesso assegnate.

4. Il commissario delegato - presidente della giunta regionale della Puglia inoltre:

a) attiva le procedure necessarie per attivare il coofinanziamento comunitario degli interventi previsti dalla presente ordinanza;

b) avanza istanze di finanziamento su programmi nazionali e comunitari.

Art. 10.

1. Ai fini della coordinata attuazione degli interventi urgenti previsti nella presente ordinanza il commissario delegato - presidente della giunta regionale della Puglia, provvederà, nel rispetto dei previsti parametri occupazionali:

a) a curare direttamente il completamento, con la relativa gestione economico-finanziaria della residua somma di L. 1.868.849.000, della convenzione stipulata dai Ministeri dell'ambiente e del lavoro e della previdenza sociale in data 5 agosto 1994 con la S.p.a. ing. Orfeo Mazzitelli regolante il finanziamento del progetto, interessante il territorio della regione Puglia, approvato dal C.I.P.E. con deliberazione del 20 dicembre 1990, ivi contrassegnato con il n. 1088, le cui risorse finanziarie, arrecate dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, sono state impegnate con decreto del Ministro dell'ambiente del 28 dicembre 1991 (Capitolo 7105, partita n. 16878 - esercizio finanziario 1991);

b) a curare direttamente l'esecuzione e la gestione economico-finanziaria per L. 389.677.000 del progetto n. 54, interessante il territorio della regione Puglia, ammesso a finanziamento con decreto del Ministro dell'ambiente del 2 ottobre 1990, n. 1150, nell'ambito del «Programma annuale 1988 di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale» approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica con deliberazione del 5 agosto 1998, le cui risorse finanziarie complessive sono state impegnate con il medesimo decreto ministeriale (Capitolo 7103, partita n. 10320 - esercizio finanziario 1988);

c) a curare direttamente, relativamente ai progetti dell'area *E* «Aree di sviluppo occupazionale ambientale nel Mezzogiorno» nell'ambito dell'attuazione del Programma triennale per la tutela ambientale 1994-1996 approvato dal C.I.P.E. con deliberazione del 21 dicembre 1993 e successive integrazioni e modificazioni, l'esecuzione e la gestione economico-finanziaria per L. 2.375.000.000 (Capitolo 7104, partita n. 37999/Esercizio finanziario 1995) dell'intervento n. 20 menzionato nel documento regionale di programma, presentato dalla regione Puglia ed approvato con decreto del Ministro dell'ambiente del 21 novembre 1996, le cui risorse complessive sono state impegnate con decreto del direttore generale del servizio affari generali e del personale del Ministero dell'ambiente del 23 febbraio 1995, n. 3873.

2. Nell'affidamento, esecuzione e gestione economico-finanziaria dei singoli progetti ed interventi di cui al precedente comma il commissario delegato succederà nei relativi diritti ed obblighi al Ministero dell'ambiente e, avuto riguardo ai finanziamenti di cui alla legge n. 160/1988, anche al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 11.

1. Il prefetto di Bari delegato per i compiti di cui all'art. 5, comma 2, si avvale della Sogesid che concorre per l'importo di lire 24,724 miliardi delle risorse già assegnate dal C.I.P.E. alla società medesima, a carico del Fondo ex art. 19 del decreto legislativo n. 96/1993 per la realizzazione di interventi urgenti di rifunzionalizzazione degli impianti pugliesi, secondo la rimodulazione del quadro finanziario di cui alle note della società del 23 settembre 1998, sottoposte al C.I.P.E., per la presa d'atto, nella seduta dell'11 novembre 1998.

2. Il prefetto di Bari delegato per i compiti di cui all'art. 5, comma 3, prima e seconda alinea, potrà avvalersi per lire 100 miliardi delle risorse assegnate dal C.I.P.E. il 22 gennaio 1999 per gli interventi nelle aree depresse nel triennio 1999-2001 relativamente alla tipologia delle infrastrutture ricomprese nelle intese istituzionali di programma, a valere sugli stanziamenti della legge n. 208 del 1998 così come rifinanziata dalla tabella *C* della legge 23 dicembre 1998, n. 449.

3. Sono assegnate al prefetto di Bari - delegato le risorse finanziarie, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 20 ottobre 1997, allegato 1, destinate a interventi di tutela delle acque nella regione Puglia non ancora aggiudicati alla data di pubblicazione della presente ordinanza; sono altresì assegnate al prefetto di Bari delegato le risorse finanziarie di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 20 ottobre 1997, allegato 2, destinate, su richiesta del prefetto di Bari, ad

interventi di tutela delle acque nella regione Puglia nonché i ribassi d'asta derivanti dall'attuazione degli interventi di cui al citato decreto ministeriale, comunque rientranti nei programmi del prefetto di Bari, nonché le risorse di cui allo stesso allegato 2 destinate, su richiesta della regione Puglia e degli enti locali interessati alla realizzazione di interventi di tutela delle acque qualora i lavori non siano aggiudicati dagli enti beneficiari del finanziamento entro il termine del 30 giugno 1999. Sono, altresì, assegnate al prefetto di Bari delegato le risorse finanziarie pari complessivamente a L. 24.297.900.000 destinate dalla delibera C.I.P.E. 21 aprile 1999 agli interventi proposti dal Ministero dell'ambiente contraddistinti con i codici n. 497, 499, 507, 517, 520, 525, 526, 527 e 533 in materia di tutela delle acque nella regione Puglia già compresi nei programmi approvati con i decreti commissariali n. 400/CD del 1° marzo 1995 e n. 1143/CD del 21 ottobre 1995, che entrano a far parte della stipulanda intesa istituzionale di programma Stato - regione Puglia, nonché le risorse finanziarie destinate dal Ministero dell'ambiente e dalla regione Puglia alla realizzazione dell'impianto di depurazione di Bisceglie.

4. Ai fini dell'attuazione dell'art. 5, comma 3, quinta alinea della presente ordinanza, sono assegnate al prefetto di Bari delegato le risorse destinate dai decreti del Presidente della Repubblica 23 aprile 1998 «Approvazione del piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di Brindisi» e «Approvazione del piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di Taranto», per la realizzazione di interventi per la tutela delle acque già compresi nei programmi approvati con i decreti commissariali n. 400/CD del 1° marzo 1995 e n. 1143/CD del 21 ottobre 1995.

5. Per l'attuazione degli interventi affidatigli ai sensi della presente ordinanza, il prefetto di Bari delegato si avvale, altresì, di tutte le risorse comunitarie, nazionali, regionali e locali eventualmente disponibili destinate alla realizzazione delle opere medesime.

6. I comuni le cui acque reflue sono destinate ai sistemi depurativi la cui realizzazione è affidata al prefetto di Bari delegato sono tenuti a versare sulla contabilità speciale intestata allo stesso prefetto di Bari le somma dai medesimi riscosse ai sensi dell'art. 3, commi da 42 a 47 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modifiche e integrazioni a titolo di tariffa del servizio di depurazione, al netto di quelle già destinate alla gestione.

7. Il prefetto di Bari delegato inoltre:

a) avvia le procedure necessarie per attivare il coofinanziamento comunitario degli interventi previsti dalla presente ordinanza;

b) avanza istanze di finanziamento su programmi nazionali e comunitari.

8. In attuazione della deliberazione del C.I.P.E. del 19 febbraio 1999 relativa ai criteri di determinazione delle tariffe per l'anno 1999 del sistema idrico integrato, il prefetto di Bari delegato è autorizzato a predisporre e sottoporre all'approvazione del C.I.P.E., per il tramite del Ministro dell'ambiente, il programma di investimenti per opere in materia di fognature, collettamento e depurazione da finanziarsi con le risorse rinvenienti dall'incremento percentuale delle tariffe previsto dalla suddetta deliberazione del C.I.P.E.

Art. 12.

1. Le somme di cui ai precedenti articoli 9, 10 e 11 sono versate dalle amministrazioni pubbliche interessate, in deroga al disposto dell'art. 19, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e delle disposizioni della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato relative alle contabilità speciali, direttamente sulle contabilità speciali intestate al commissario delegato - presidente della giunta regionale della Puglia ed al prefetto di Bari delegato.

2. I commissari delegati possono impegnare le spese relative all'attuazione della presente ordinanza nei limiti delle risorse dalla stessa autorizzate.

Art. 13.

1. Il commissario delegato - presidente della giunta regionale della Puglia, e il prefetto di Bari delegato, nell'espletamento degli incarichi loro affidati, possono adottare, nei limiti necessari per la realizzazione degli interventi di emergenza, provvedimenti in deroga alle seguenti norme, oltre a quelle previste delle ordinanze emanate in materia nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico:

legge 11 febbraio 1994, n. 109, articoli 6, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 20, 21, 26, 29, 32 e 34, così come novellati dalla legge 18 novembre 1998, n. 415;

decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, articoli 6 e 7;

legge regionale del 22 gennaio 1999, n. 7.

Art. 14.

1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti assunti dai commissari delegati fino alla data di pubblicazione della presente ordinanza.

2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle precedenti citate ordinanze che non risultano in contrasto con la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 1999

Il Ministro: RUSSO JERVOLINO

99A4530

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 18 novembre 1998.

Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alle comunicazioni sen. Michele Lauria.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Vista la legge 12 febbraio 1888, n. 5195;

Visto il regio decreto 1° marzo 1888, n. 5247;

Visti i regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 24 novembre 1971, n. 1199, riguardante la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il regolamento per la riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

1. Il Sottosegretario di Stato sen. Michele Lauria coadiuva il Ministro delle comunicazioni nell'esercizio delle funzioni di normazione, di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza per quanto concerne il settore telecomunicazioni (ad esclusione di quello radiotelevisivo), compresi i rapporti internazionali e comunitari con particolare riguardo alla diffusione del commercio elettronico e di Internet, ed è delegato a firmare i provvedimenti attinenti il predetto settore che rientrano nella competenza del Ministro, considerando anche la convergenza tecnologica con il settore radiotelevisivo.

2. Il Sottosegretario di Stato sen. Michele Lauria è delegato a firmare i provvedimenti decisori dei ricorsi gerarchici presentati al Ministro delle comunicazioni concernenti il settore di cui al comma 1.

3. Il Sottosegretario di Stato sen. Michele Lauria è delegato a presiedere il consiglio di amministrazione del Ministero delle comunicazioni, in caso di assenza o impedimento del Ministro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 1998

Il Ministro: CARDINALE

99A4555

DECRETO 18 novembre 1998.

Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alle comunicazioni on. Vincenzo Maria Vita.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Vista la legge 12 febbraio 1888, n. 5195;

Visto il regio decreto 1° marzo 1888, n. 5247;

Visti i regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 24 novembre 1971, n. 1199, riguardante la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il regolamento per la riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

1. Il Sottosegretario di Stato on. Vincenzo Maria Vita coadiuva il Ministro delle comunicazioni nell'esercizio delle funzioni di normazione, di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza per quanto concerne il settore radiotelevisivo, compresi i rapporti internazionali e comunitari, ed è delegato a firmare i provvedimenti attinenti il predetto settore che rientrano nella competenza del Ministro, considerando anche la convergenza tecnologica con il settore delle telecomunicazioni.

2. Il Sottosegretario di Stato on. Vincenzo Maria Vita è inoltre delegato a firmare i provvedimenti decisori dei ricorsi gerarchici presentati al Ministro concernenti il settore di cui al comma precedente.

3. Il Sottosegretario di Stato on. Vincenzo Maria Vita coadiuva il Ministro delle comunicazioni nell'esercizio delle funzioni di indirizzo relative ai procedimenti di pianificazione delle frequenze radiotelevisive.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 1998

Il Ministro: CARDINALE

99A4556

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 20 maggio 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI NUORO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, di società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti della cooperativa sottoelencata, dai quali emerge che la cooperativa suddetta si trova nelle condizioni dei precitati articoli di legge;

Visto il decreto ministeriale del 27 gennaio 1998.

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

1) società cooperativa «Sant'Andrea a r.l.», con sede in Tortolì (Nuoro), costituita in data 3 ottobre 1959, rogito notaio Mameli, repertorio n. 13968, registro società n. 141 del tribunale di Lanusei; BUSC n. 136/67759;

2) società cooperativa «Consumo lavoratori Meanasardo a r.l.», con sede n Meanasardo (Nuoro), costituita in data 29 giugno 1950, rogito notaio Poddighe, repertorio n. 4315, registro società n. 596 del tribunale di Oristano; BUSC n. 224/31653.

3) società cooperativa «San Giovanni Battista a r.l.», con sede in Olzai (Nuoro), costituita in data 19 agosto 1956, rogito notaio Covello, repertorio n. 1150, registro società n. 249 del tribunale di Nuoro; BUSC n. 344/55881.

4) società cooperativa «San Giuseppe Operaio a r.l.» con sede in Arzana, costituita in data 29 aprile 1969, rogito notaio Bianchi, repertorio n. 673, registro società n. 217 del tribunale di Lanusei; BUSC n. 531/108170.

Nuoro, 20 maggio 1999

Il direttore provinciale: BLASINA

99A4540

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 24 maggio 1999.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-18) con decorrenza 31 marzo 1999 e scadenza 29 settembre 2000, nona e decima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei prestiti da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione dei strumenti finanziari;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 maggio 1999 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 50.292 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 23 marzo, 8 e 22 aprile 1999 e 10 maggio 1999, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di diciotto mesi (CTZ-18) con decorrenza 31 marzo 1999 e scadenza 29 settembre 2000;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una nona tranche di «CTZ-18», con decorrenza 31 marzo 1999 e scadenza 29 settembre 2000, fino all'importo massimo di 750 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 23 marzo 1999, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 23 marzo 1999.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 23 marzo 1999, entro le ore 13 del giorno 26 maggio 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto ministeriale del 23 marzo 1999.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento della decima tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 23 marzo 1999, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 26 maggio 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei «CTZ-18», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 31 maggio 1999, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 31 maggio 1999; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2000, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 4691 (unità previsionale di base 3.1.5.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 1999

Il Ministro: AMATO

99A4533

DECRETO 24 maggio 1999.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24) con decorrenza 14 maggio 1999 e scadenza 15 maggio 2001, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei prestiti da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 maggio 1999 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 50.292 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 10 maggio 1999, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24») con decorrenza 14 maggio 1999 e scadenza 15 maggio 2001;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una terza tranche di «CTZ-24», con decorrenza 14 maggio 1999 e scadenza 15 maggio 2001, fino all'importo massimo di 1.250 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 10 maggio 1999, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 10 maggio 1999.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 10 maggio 1999, entro le ore 13 del giorno 26 maggio 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto ministeriale del 10 maggio 1999.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 10 maggio 1999, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 26 maggio 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 31 maggio 1999, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 31 maggio 1999; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2001, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 4691 (unità previsionale di base 3.1.5.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 1999

Il Ministro: AMATO

99A4534

DECRETO 25 maggio 1999.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 4,25% con godimento 1° maggio 1999 e scadenza 1° novembre 2009, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del Tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 maggio 1999 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 50.292 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, ed in particolare l'art. 11, che prevede e disciplina il rimborso della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese;

Visto, altresì, il quinto comma del citato art. 11 della legge n. 448 del 1998 che, per le finalità dell'articolo medesimo, autorizza il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad effettuare emissioni di titoli del debito pubblico per ciascuna delle annualità comprese tra il 1999 ed il 2001, prevedendo tra l'altro che tali emissioni non concorrano al raggiungimento del suddetto limite massimo di emissione di prestiti pubblici e che il ricavo netto delle suddette emissioni, limitato a lire 2.500 miliardi per la prima annualità, sarà versato al Ministero delle finanze che provvederà a soddisfare gli aventi diritto;

Vista la lettera in data 27 aprile 1999 con cui il Ministero delle finanze ha comunicato di aver fornito disposizioni ai dipendenti uffici affinché, entro il corrente anno, vengano effettuati rimborsi per la tassa suddetta per l'importo di lire 2.500 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 4,25% con godimento 1° maggio 1999 e scadenza 1° novembre 2009, da destinare a sottoscrizioni in contanti, il cui netto ricavo dovrà essere destinato, quanto a lire 2.500 miliardi, alle finalità di cui all'art. 11 della citata legge n. 448 del 1998, e, per la rimanenza, alle esigenze di bilancio;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e per le finalità dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, citata nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 4,25% con godimento 1° maggio 1999 e scadenza 1° novembre 2009, fino all'importo massimo di 3.500 milioni di euro, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema del-

l'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4,25%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° maggio ed il 1° novembre di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, relativamente al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1° novembre 2009, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Gli eventuali accreditamenti in lire sono effettuati moltiplicando il valore in euro degli interessi, così come determinato al comma precedente, per il tasso di conversione irrevocabile lira/euro, arrotondando, ove necessario, il risultato ottenuto alle cinque lire più vicine.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a), b)* e *c),* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la Consob ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g),* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale Interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,40%.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale né superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 28 maggio 1999, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 9.

In relazione al disposto del precedente art. 1, secondo cui i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 8.

Art. 10.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 11.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti buoni per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del pre-

sente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 28 maggio 1999.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche. Eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta non verranno presi in considerazione.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente articolo 7 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro né superiore all'intero importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime.

Art. 12.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei BTP decennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 13.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° giugno 1999, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per trentuno giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 14.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il 1° giugno 1999 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore in lire italiane del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di L. 1936,27, unitamente al rateo di interesse del 4,25% annuo lordo, dovuto allo Stato, per trentuno giorni.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5056 (unità previsionale di base 6.4.2), per l'importo di lire 2.500 miliardi, ed al capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 6.4.1), per la parte rimanente del controvalore dell'emissione; l'importo corrispondente ai dietimi di interesse verrà imputato al capitolo 3242 (unità previsionale di base 6.2.6).

Art. 15.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi buoni è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Art. 16.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1999 faranno carico al capitolo 4675 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2009, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 1999

Il Ministro: AMATO

99A4535

DECRETO 25 maggio 1999.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,25% con godimento 15 aprile 1999 e scadenza 15 aprile 2004, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 maggio 1999 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 50.292 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 8 e 23 aprile, 11 maggio 1999, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei buoni del Tesoro poliennali 3,25%, con godimento 15 aprile 1999 e scadenza 15 aprile 2004;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,25%, con godimento 15 aprile 1999 e scadenza 15 aprile 2004, fino all'importo massimo di nominali 1.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale dell'8 aprile 1999, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 8 aprile 1999.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale dell'8 aprile 1999, entro le ore 13 del giorno 31 maggio 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese, in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto dell'8 aprile 1999.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto dell'8 aprile 1999, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 31 maggio 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 giugno 1999, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per quarantotto giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di L. 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 giugno 1999.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1999 faranno carico al capitolo 4675 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2004, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 1999

Il Ministro: AMATO

99A4536

DECRETO 25 maggio 1999.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 15 aprile 1999 e scadenza 15 aprile 2002, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 maggio 1999 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 50.292 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 8 e 23 aprile, 11 maggio 1999, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 15 aprile 1999 e scadenza 15 aprile 2002;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 15 aprile 1999 e scadenza 15 aprile 2002, fino all'importo massimo di nominali 1.250 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale dell'8 aprile 1999, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 8 aprile 1999.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale dell'8 aprile 1999, entro le ore 13 del giorno 31 maggio 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto dell'8 aprile 1999.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto dell'8 aprile 1999, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 31 maggio 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 giugno 1999, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per quarantotto giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di L. 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 giugno 1999.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo al dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1999 faranno carico al capitolo 4675 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2002, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 1999

Il Ministro: AMATO

99A4537

DECRETO 25 maggio 1999.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1º marzo 1999 e scadenza 1º marzo 2006, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 maggio 1999 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 50.292 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 26 marzo, 23 aprile 1999, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quat-

tro tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° marzo 1999 e scadenza 1° marzo 2006;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° marzo 1999 e scadenza 1° marzo 2006, fino all'importo massimo di nominali 1.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 26 marzo 1999, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 26 marzo 1999.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto ministeriale del 26 marzo 1999, entro le ore 13 del giorno 28 maggio 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 26 marzo 1999.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 26 marzo 1999, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 28 maggio 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei C.C.T. settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° giugno 1999, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per novantadue giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di L. 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° giugno 1999.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo al dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1999 faranno carico al capitolo 4691 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2006, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 1999

Il Ministro: AMATO

99A4538

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 30 aprile 1999.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, emanato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Messina, emato con decreto rettorale 10 aprile 1997;

Visti i decreti rettorali 31 ottobre 1996 e 25 settembre 1997 relativi al corso di laurea in scienze politiche;

Visti gli atti di indirizzo del 5 agosto 1997 e 16 giugno 1998;

Viste le modifiche all'ordinamento didattico del suddetto corso di laurea formulate dagli organi accademici di questo Ateneo;

Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina è modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'attuale art. 32 del regolamento didattico relativo al corso di laurea in scienze politiche, l'ultimo comma dello stesso è cassato e sostituito dal seguente nuovo comma:

«Lo studente dovrà altresì ricomprendere nel primo biennio comune un insegnamento biennale di lingua, scelto fra quelli effettivamente impartiti presso la facoltà, e obbligatoriamente ricomprendere nel suo piano di studi l'insegnamento di lingua inglese biennale».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 30 aprile 1999

Il rettore: SILVESTRI

99A4560

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Quadro comunitario di sostegno aree obiettivo 1 1994/99. Programma operativo multiregionale 940022/I/1. Decisione n. C (94) 3491 del 16 dicembre 1994. Sottoprogramma formazione dei funzionari della pubblica amministrazione. Pass - Pubbliche amministrazioni per lo sviluppo del Sud. Iniziative di informazione, formazione, formazione intervento destinate ai funzionari delle amministrazioni pubbliche nelle aree del Mezzogiorno responsabili dei fondi strutturali. (Avviso n. 2/99 del 10 maggio 1999).

Il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in conformità a quanto previsto dal protocollo d'intesa firmato in data 4 dicembre 1995, emanano congiuntamente il seguente avviso per la presentazione e la selezione di progetti-annualità 1999:

1. PREMESSA.

1.1. *Informazioni sul programma.*

Nel rispetto di quanto previsto dal Programma operativo multiregionale 940022/I/1, approvato con decisione della Commissione C (94) 3491 del 16 dicembre 1994, adottata nel quadro di quanto previsto dai regolamenti CEE n. 2081, 2082 e 2084/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea serie L n. 193 del 31 luglio 1993, e, in particolare, del sottoprogramma «Formazione dei funzionari della pubblica amministrazione», si stabilisce quanto segue.

Resta ferma la necessità che l'adozione delle singole iniziative segua le procedure previste dalla vigente normativa, non costituendo il presente avviso in alcun modo atto di inizio di procedimenti contrattuali o di spesa.

1.2. *Obiettivi del programma.*

Il sottoprogramma formazione dei funzionari della pubblica amministrazione (da quì in avanti definito programma) ha la finalità di accrescere l'efficienza e l'efficacia delle amministrazioni nell'utilizzo dei fondi strutturali: FESR, FSE, FEOGA e SFOP.

Il programma ha i seguenti obiettivi:

accrescere le competenze professionali individuali;

immettere elementi di cambiamento negli assetti organizzativi;

sviluppare sistemi di interazioni, formali ed informali, tra le amministrazioni.

Competenze.

Il programma persegue lo sviluppo delle competenze specifiche connesse direttamente ai ruoli e alle funzioni delle amministrazioni che gestiscono i fondi strutturali:

informazione e promozione;

pianificazione, programmazione e gestione;

monitoraggio, valutazione;

controllo.

Assetti organizzativi.

Il programma si propone di intervenire sui comportamenti e i meccanismi organizzativi, sulle procedure, sulla distribuzione delle funzioni nell'ambito delle amministrazioni responsabili della gestione dei fondi strutturali.

Interazioni.

Il programma si propone di attivare, con il concorso dei partecipanti alle attività formative, reti informative ed organizzative tra i funzionari pubblici, quali:

reti tra funzionari dello stesso settore della stessa amministrazione;

reti tra diversi settori della stessa amministrazione;

reti non formali tra i vari funzionari dei diversi settori delle diverse amministrazioni.

Le iniziative a cui fa riferimento questo avviso sono interamente finanziate sull'asse 7.4.B Formazione occupati.

Nell'ambito degli obiettivi generali del Programma operativo PASS, incidere sulle carenze di tipo strutturale delle amministrazioni — intervenendo su professionalità, competenze, procedure e modelli organizzativi — è obiettivo primario per superare il ritardo e le difficoltà con cui continuano a confrontarsi le amministrazioni, nonostante gli apprezzabili sforzi recentemente messi in atto, con riferimento al regolare ed efficace utilizzo sia dei fondi comunitari, sia degli strumenti normativi e finanziari attivati sul piano nazionale e regionale (programmazione negoziata, provvedimenti per lo sviluppo e l'occupazione).

In tale quadro si colloca il progetto Cipa - Coesione e innovazione nelle pubbliche amministrazioni, coordinato dal Formez su incarico del Dipartimento della funzione pubblica, nell'ambito del quale sono stati orientati circa 50 miliardi del programma operativo PASS, per il perseguimento di finalità coerenti con lo stesso Programma.

Le iniziative da attuarsi con il presente avviso sono coerenti con le attività di realizzazione del progetto Cipa, e in particolare della Linea C - Scambi di esperienze di innovazione, che prevede progetti mirati di scambio di esperienze di innovazione organizzativa e/o tecnologica tra gli enti regionali e locali delle diverse aree del Paese. Questa azione è finalizzata a valorizzare le esperienze di quegli enti che siano stati in grado di sviluppare elevati livelli di capacità organizzativa e gestionale, di innovazione e di performance amministrativa, favorendone la diffusione verso enti organizzativamente meno avanzati.

Per la realizzazione delle attività previste in questa linea, è costituito un gruppo di ricerca e progettazione (Ladac - Laboratorio per la diffusione e l'attuazione del cambiamento), cui partecipano congiuntamente il Dipartimento della funzione pubblica e il Formez.

Il Ladac gestisce il coordinamento di tutte le iniziative, cura l'assistenza tecnica alle amministrazioni per l'utilizzo delle risorse PASS e garantisce la coerenza tecnica nell'utilizzo delle risorse provenienti dalle diverse fonti di finanziamento.

Tutte le innovazioni organizzative e/o tecnologiche, che saranno poste in rilievo nei progetti di trasferimento presentati in risposta al presente avviso, saranno rese oggetto di un ulteriore lavoro di analisi da parte del Ladac, che potrà utilizzare tali esperienze di ammodernamento per promuovere attività di promozione delle stesse e di trasferimento nell'ambito del progetto Cipa.

2. Azioni previste.

L'intervento proposto intende agire prevalentemente sui comportamenti e i meccanismi organizzativi e procedurali. Le azioni previste sono finalizzate ad accelerare il processo di ammodernamento delle amministrazioni pubbliche attraverso l'introduzione di innovazioni di tipo organizzativo e/o tecnologico.

Tali innovazioni possono interessare le strutture, i processi di lavoro, la gestione dell'organizzazione e dei servizi, applicazioni tecnologiche e telematiche e in generale qualsiasi processo/strumento/metodologia che comporti un cambiamento nella gestione delle risorse e/o nella erogazione dei servizi.

La modalità individuata per l'attivazione dei processi di innovazione è quello del trasferimento di esperienze e competenze da una amministrazione che ha già sperimentato una innovazione, ad una amministrazione delle aree dell'obiettivo 1 dell'UE, che abbia interesse a sperimentare/attuare la medesima innovazione.

A tal fine il soggetto proponente, che si candida a realizzare l'intervento, dovrà:

individuare e analizzare le principali caratteristiche dell'innovazione che si intende trasferire;

individuare, in coerenza con le caratteristiche della innovazione, l'amministrazione o il gruppo di amministrazioni destinatarie dell'azione di trasferimento ed assicurarsi la disponibilità di tale amministrazione — o gruppo di amministrazioni — a diffondere le esperienze e le competenze acquisite;

definire le modalità di attuazione del trasferimento, in termini di razionalizzazione e sviluppo dell'innovazione individuata, di tecnologie necessarie, di competenze e conoscenze funzionali ad una efficace implementazione, di expertises necessarie per l'affiancamento e di procedure interessate dalla innovazione;

indicare i risultati attesi per l'amministrazione destinataria.

In particolare, per la realizzazione dell'intervento sono previste le seguenti attività:

attività di informazione per diffondere obiettivi, risultati intermedi e risultati finali dell'intervento e per proporre occasioni di riflessione sui principali temi connessi all'oggetto dell'intervento. Le attività previste possono essere seminari di breve durata, la predisposizione e diffusione di materiali informativi, di natura editoriale ed informatica da diffondere anche per via telematica;

attività di formazione, per la realizzazione di percorsi formativi integrati finalizzati a trasferire le competenze strumentali e specialistiche necessarie per sostenere l'implementazione dell'innovazione e a creare occasioni di scambio di esperienze e di riflessione comune sulle condizioni ottimali per l'efficace implementazione;

attività di affiancamento consulenziale per analizzare l'innovazione, individuare le modalità di trasferimento e affiancare le risorse umane che dovranno essere attori principali del processo di innovazione, nella definizione delle modalità di intervento per realizzare il cambiamento prefissato; possono essere realizzati anche follow up alle attività formative e azioni di supporto ai processi di interazione tra le due amministrazioni o gruppi di amministrazioni coinvolte.

Il costo degli interventi proposti dovrà essere compreso tra 250 milioni di lire (pari a 129.114,2 euro) e 1 miliardo di lire (pari a 516.456,9 euro). La congruità della dimensione economica del progetto di trasferimento proposto sarà valutata complessivamente rispetto alla dimensione degli enti locali coinvolti nello scambio e alla complessità dell'innovazione organizzativa e/o tecnologica che si intende fare oggetto del trasferimento.

3. Risorse previste e modalità di cofinanziamento nazionale.

Per le attività oggetto del presente avviso si prevede un impegno di risorse pari orientativamente a L. 23.000.000.000 (euro 11.878.508,67).

Le iniziative saranno finanziate come segue:

il 75% del totale della spesa dal Fondo sociale europeo;

il 25% del totale della spesa dal Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

4. Soggetti proponenti.

Per la realizzazione delle attività oggetto del presente avviso possono presentare le loro proposte progettuali:

università e istituzioni di formazione superiore;

organismi di formazione pubblici e privati.

I suddetti soggetti proponenti possono presentarsi in Associazione temporanea di imprese o in consorzio di scopo.

Ogni soggetto, anche aderendo ad associazioni temporanee di imprese, può proporsi per un numero di azioni di trasferimento non superiore a 5.

Per la realizzazione di tutte le attività previste dal programma è richiesta una pluriennale esperienza operativa nella formazione e nella consulenza organizzativa a favore delle amministrazioni nazionali, regionali e locali. Saranno privilegiati i soggetti che hanno maturato un consolidato prestigio tecnico-scientifico a livello nazionale e/o europeo nel campo dell'alta formazione manageriale e della consulenza organizzativa, rivolta alle pubbliche amministrazioni.

Si richiede inoltre la conoscenza approfondita ed una consolidata esperienza operativa nelle problematiche connesse alla gestione di programmi e progetti di attuazione delle politiche di sviluppo e adeguamento strutturale, nonché alla introduzione di innovazioni tecnologiche per lo svolgimento dell'attività amministrativa.

L'individuazione dei tutor e degli esperti da impegnare nella realizzazione delle attività dovrà privilegiare il patrimonio tecnico-scientifico regionale.

Al fine di garantire la massima efficacia del programma, i soggetti che propongono la propria candidatura per la realizzazione dell'intervento dovranno, oltre a individuare le pubbliche amministrazioni coinvolte nel processo di trasferimento dell'innovazione organizzativa oggetto dell'intervento, corredare la propria proposta con espressioni di intenti di queste amministrazioni.

In particolare per l'amministrazione che cede l'innovazione al fine di consentirne il trasferimento in un'amministrazione o in un gruppo di amministrazioni ricadenti nei territori dell'obiettivo 1, sarà necessario manifestare la propria disponibilità a mettere a disposizione del realizzatore la documentazione necessaria, su qualunque supporto essa sia disponibile, che consenta di analizzare le finalità, gli obiettivi, gli step di realizzazione e i risultati raggiunti nella implementazione della innovazione e a rendere disponibile il know-how accumulato per testimoniare criticità e punti di forza del processo analizzato.

In ogni caso la proposta dovrà indicare il valore aggiunto dell'intervento proposto per le amministrazioni coinvolte, compresa quella cedente l'innovazione.

L'amministrazione o le amministrazioni che si candidano a partecipare all'azione di scambio, per ricevere l'innovazione da trasferire, devono manifestare la disponibilità a creare tutte le condizioni necessarie per una efficace implementazione dell'innovazione nella struttura amministrativa esistente, in termini di disponibilità delle risorse umane e delle condizioni organizzative e tecnologiche necessarie per rendere possibile il trasferimento.

Dovranno, inoltre, essere indicate dal soggetto proponente l'azione di trasferimento, le modalità di integrazione tra le attività previste e di coinvolgimento delle amministrazioni interessate, sia come cedente l'innovazione che come destinataria, specificando i benefici prodotti per tutti i soggetti coinvolti.

5. Amministrazioni interessate.

Soggetti interessati dalla realizzazione dell'intervento proposto sono:

1) una amministrazione regionale o locale che ha introdotto e sperimentato con successo una innovazione organizzativa e/o tecnologica;

2) una amministrazione o un gruppo di amministrazioni interessate alla introduzione di una analoga innovazione e che dispongano dei requisiti necessari per introdurla.

Le amministrazioni destinatarie dei trasferimenti, disponibili a ricevere l'innovazione, sono esclusivamente regioni e amministrazioni locali delle aree obiettivo 1 (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). Le amministrazioni destinatarie possono anche essere associate tra di loro. In ogni caso i comuni con meno di 50.000 abitanti possono essere coinvolti nel progetto solo se associati con altri comuni.

Le iniziative formative e di affiancamento consulenziale sono destinate ai funzionari pubblici coinvolti nella attuazione di processi di innovazione organizzativa e amministrativa finalizzati ad accrescere la capacità di gestione dei processi di sviluppo del territorio e l'efficienza ed efficacia nella gestione dei servizi pubblici da parte degli enti locali e a quelli responsabili o coinvolti nella attuazione delle politiche strutturali.

6. Durata dei progetti.

I progetti dovranno prevedere la conclusione delle attività entro dodici mesi dalla data del decreto di ammissione al finanziamento.

7. Contenuti delle iniziative.

Il soggetto proponente, utilizzando l'apposito formulario (allegato 1) dovrà elaborare un progetto tecnico coerente con gli obiettivi del programma e con le esigenze espresse dalle amministrazioni destinatarie.

Il progetto tecnico dovrà contenere una analitica descrizione della innovazione organizzativa e/o tecnologica che si intende rendere oggetto del trasferimento, e dovrà prevedere:

a) la presentazione dell'innovazione nel contesto nella quale è stata introdotta, con la specificazione delle fasi di realizzazione attualmente in corso;

b) l'approfondimento delle finalità del trasferimento;

c) l'illustrazione delle modalità di sviluppo del processo di trasferimento, articolato in singole e analitiche sub-fasi;

d) l'indicazione delle modalità di coinvolgimento delle amministrazioni interessate, sia quella trasferente che quella o quelle riceventi.

8. Documentazione richiesta per la presentazione delle candidature.

La documentazione di presentazione delle candidature dovrà comprendere, per ciascun intervento proposto:

domanda di partecipazione alla selezione, in bollo ove richiesto, firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente o del soggetto capofila nel caso di ATI o consorzi di scopo;

atto costitutivo ovvero eventuali dichiarazioni di intenti per la costituzione di ATI o consorzi di scopo finalizzati alla realizzazione delle iniziative, con l'indicazione del soggetto capofila e dei compiti di ogni componente l'ATI o il consorzio di scopo;

statuto del soggetto, o dei soggetti proponenti;

un formulario in triplice copia, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto proponente o del soggetto capofila nel caso di ATI o consorzi di scopo;

le lettere di adesione al progetto e di presa visione dello stesso, sottoscritte da parte dei rappresentanti legali delle amministrazioni cedenti e destinatarie della innovazione da trasferire; le lettere dovranno contenere una dichiarazione di disponibilità a creare tutte

le condizioni necessarie per un efficace trasferimento, in termini di risorse umane e unità organizzative da coinvolgere, tecnologie e materiali da rendere disponibili;

i *curricula* degli esperti che si prevede di impegnare nel progetto.

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1999, n. 22, i soggetti proponenti possono decidere di esprimere gli importi contenuti nel formulario di presentazione delle proposte (allegato 1) e nella domanda di partecipazione in lire o in euro. L'opzione della denominazione in euro è irrevocabile e sarà utilizzata in tutte le comunicazioni successive tra il Dipartimento della funzione pubblica e i soggetti stessi. L'opzione iniziale espressa in lire potrà essere successivamente ed irrevocabilmente mutata in euro.

9. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE.

I soggetti interessati alla realizzazione delle azioni finanziate nell'ambito di questo programma presenteranno le loro candidature, sulla base delle indicazioni contenute nel presente avviso e del formulario allegato.

I soggetti proponenti potranno utilizzare l'assistenza tecnica del Formez - Centro di formazione e studi, che assicurerà, attraverso il Ladac (Laboratorio per la diffusione e l'attuazione del cambiamento), il coordinamento di questa linea di intervento con le altre attività previste nell'ambito del progetto Cipa - Coesione e innovazione nelle pubbliche amministrazioni.

L'assistenza tecnica sarà finalizzata a promuovere l'incontro tra amministrazioni proponenti e richiedenti progetti di innovazione.

Per le richieste di assistenza tecnica, si potrà contattare il nucleo di coordinamento operativo del progetto Cipa, presso il Formez di Arco Felice (Napoli) - Viale Campi Flegrei, 34 - tel. 081/5250309 5250320, fax 081/5250312, e-mail formez-cipa@getnet.it

Le domande, firmate dal legale rappresentante del soggetto proponente, dovranno essere presentate secondo le modalità indicate al paragrafo 8.

Le buste contenenti le proposte, con indicazione del riferimento in calce a destra «Programma operativo n. 940022/I/1 Formazione funzionari della pubblica amministrazione - Avviso n. 2/99» dovranno essere inviate a mezzo raccomandata, ovvero essere presentate a mano al Dipartimento della funzione pubblica, Ufficio personale pubblica amministrazione, corso Vittorio Emanuele, 116 - Roma, entro il 30 luglio 1999. La consegna a mano potrà effettuarsi entro le ore 14 dell'ultimo giorno utile. In caso di raccomandata farà fede il timbro a data dell'ufficio postale. Domande inviate o consegnate a mano successivamente al termine indicato saranno respinte.

10. AMMISSIBILITÀ DELLE CANDIDATURE.

L'ammissibilità delle proposte sarà riscontrata preventivamente alla valutazione.

Non saranno ammesse le proposte:

inviate o consegnate al Dipartimento oltre i termini previsti dal presente avviso;

con domande di partecipazione alla selezione riferite a più di un intervento;

prive della domanda firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente;

prive del formulario allegato al presente avviso;

prive delle lettere di adesione da parte di tutte le amministrazioni coinvolte nel progetto di trasferimento dell'innovazione;

prive dello statuto del soggetto, o dei soggetti proponenti.

11. VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE.

La valutazione delle proposte ammesse a seguito dell'esame istruttorio svolto dagli uffici del Dipartimento della funzione pubblica sulla regolarità della documentazione, è affidata ad una commissione di esperti nominata dallo stesso Dipartimento, che terrà conto dei seguenti elementi, desumibili esclusivamente dal formulario e dai *curricula* allegati:

Elementi	Punteggio
1. Esperienze del soggetto, o dei soggetti proponenti	fino a 15
2. Profili professionali del personale impegnato	fino a 15
3. Dotazioni logistiche e organizzative a disposizione del progetto	fino a 5
4. Convenienza e congruenza dei costi rispetto alle azioni previste	fino a 15
5. Livello qualitativo della proposta	fino a 50
di cui:	
5.1. rispondenza della proposta alle caratteristiche del trasferimento previsto	fino a 25
5.2. articolazione del progetto e modalità di realizzazione proposte	fino a 20
5.3. caratteristiche del sistema di monitoraggio	fino a 5
Totale punteggio . . .	100

Il Dipartimento della funzione pubblica comunica, entro tre mesi dal termine ultimo per la presentazione delle proposte previsto dal presente avviso, l'esito della selezione ai soggetti e alle amministrazioni destinatarie degli interventi.

12. DETERMINAZIONE ED AMMISSIBILITÀ DEI COSTI.

Per quanto concerne l'ammissibilità dei costi si fa riferimento alla circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale «Natura dei costi ammissibili per le attività formative cofinanziate del FSE» n. 98 del 4 agosto 1995, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 agosto 1995, e successive modificazioni (circolare n. 130 del 25 ottobre 1995, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 4 novembre 1995).

Per quanto concerne la congruità dei costi si fa riferimento alla circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale «Congruità dei costi per le attività formative cofinanziate dal FSE» n. 101 del 17 luglio 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 29 luglio 1997.

13. OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE.

Gli obblighi del soggetto attuatore sono precisati nella apposita convenzione che verrà stipulata tra l'ente proponente e il Dipartimento della funzione pubblica.

Le attività dovranno aver inizio entro trenta giorni dalla firma della convenzione di cui sopra.

I soggetti aggiudicatari dovranno far pervenire la documentazione richiesta per la stipula della convenzione, che potrà comprendere un preventivo dettagliato dei costi — suddiviso per le singole voci in nota nel preventivo di cui all'allegato 1 — entro trenta giorni dalla comunicazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica dell'approvazione del progetto.

14. EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO.

I tempi e le modalità dell'erogazione del finanziamento sono stabiliti nella convenzione di affidamento.

Roma, 10 maggio 1999

Il Ministro per la funzione pubblica
PIAZZA

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
BASSOLINO

ALLEGATO 1

FORMULARIO DI PRESENTAZIONE

CANDIDATURE PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI
AVVISO N. 2 / 1999

Programma Operativo 940022 I1

SOTTOPROGRAMMA
FORMAZIONE FUNZIONARI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
OBIETTIVO 1

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE:

Il presente FORMULARIO è composto da 4 SEZIONI:

- **SEZIONE 1**: ENTE PROPONENTE
- **SEZIONE 2**: DESCRIZIONE DEL PROGETTO
- **SEZIONE 3**: PREVENTIVO DEI COSTI
- **SEZIONE 4** ADESIONI DELLE AMMINISTRAZIONI

Ogni formulario deve fare riferimento ad una sola Azione

Le domande, firmate dal legale rappresentante del soggetto proponente, dovranno essere presentate secondo le modalità indicate al paragrafo 8. Le buste contenenti le proposte, con indicazione del riferimento in calce a destra "Programma Operativo n. 940022/I/1 Formazione Funzionari della pubblica amministrazione – Avviso n.2/99" dovranno essere inviate a mezzo raccomandata, ovvero essere presentate a mano al Dipartimento della funzione pubblica, Ufficio Personale Pubblica Amministrazione, Corso Vittorio Emanuele, 116 Roma entro il 30 luglio 1999. La consegna a mano potrà effettuarsi entro le ore 14.00 dell'ultimo giorno utile. In caso di raccomandata farà fede il timbro a data dell'ufficio postale. Domande inviate o consegnate a mano successivamente al termine indicato saranno respinte.

Un'accurata compilazione faciliterà l'esame della proposta e renderà più agevole la valutazione e la selezione.
Si prega di compilare il formulario a macchina o in stampatello leggibile
Il formulario può essere integrato dalla documentazione che il proponente ritiene utile per la valutazione della propria candidatura.

Firma del legale rappresentante dell'organismo titolare del progetto

SEZIONE 1

ENTE PROPONENTE

Nel caso di Associazioni Temporanee d'Impresa o Consorzi di scopo, la presente sezione dovrà essere riprodotta e compilata per ciascuno dei componenti l'associazione o il consorzio.

<table>
<tr><td colspan="5">1.1 Dati Anagrafici:</td></tr>
<tr><td>Denominazione o Ragione Sociale :</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>Natura Giuridica:</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">Tipologia Ente:</td><td>❶ Ente Pubblico con fini di lucro</td><td>☐</td><td>❸ Ente Pubblico senza fini di lucro</td><td>☐</td></tr>
<tr><td>❷ Ente Privato con fini di lucro</td><td>☐</td><td>❹ Ente Privato senza fini di lucro</td><td>☐</td></tr>
<tr><td colspan="5">Indirizzo Sede Sociale:</td></tr>
<tr><td>Via:</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>Città e CAP:</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>Provincia:</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>Telefono:</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>Fax:</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>Rappresentante Legale:</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>Persona da contattare:</td><td colspan="2"></td><td>Funzione nell'Ente:</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">Ubicazione Sedi Operative:</td></tr>
<tr><td>A:</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>B:</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>C:</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>D:</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>E:</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>F:</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>G:</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="5">Nel caso di ATI o Consorzio di scopo:</td></tr>
<tr><td>Soggetto capofila:</td><td colspan="2">☐ si</td><td colspan="2">☐ no</td></tr>
</table>

1.4 Ulteriori Informazioni sull'Ente	
Anno di Fondazione:	
Tipologia di attività (compiti istituzionali, come da statuto):	
Ambito Territoriale:	

1.5 Organico					
TOTALE:			Full Time:	Part Time:	TOTALE:
Dipendenti:		di cui Docenti:			
Collaboratori Esterni:		di cui Docenti:			
TOTALE:		TOTALE:			

1.6 Dati finanziari (ultimi tre anni) – Indicare gli importi in lire o in euro

Anno:	Fatturato complessivo:	Risultati di bilancio (solo aziende):	Fatturato da Attività destinate alla Pubblica Amministrazione:	Finanziamenti pubblici per attività formative:	fatturato da eventuali iniziative PASS
199___					
199___					
199___					

SEZIONE 2

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

2.1 Titolo del progetto; riportare in forma sintetica il contenuto dell'intervento citando l'innovazione oggetto del trasferimento; indicare l'amministrazione che cede l'innovazione e quella interessata al suo trasferimento.

Titolo ____

____

____

____

Amministrazione cedente l'innovazione

____

Amministrazione destinataria del trasferimento

____

2.2 Data Prevista di Avvio:	/ /	Data Prevista di Conclusione:	/ /

2.4 Finalità del trasferimento; illustrare le finalità del trasferimento.

2.10 Risultati attesi; specificare i risultati attesi dalla realizzazione del trasferimento, specificando, ove possibile, l'impatto dell'intervento anche in termini quantitativi.

2.11 Risorse professionali impegnate **Indicare i docenti e gli esperti e gli esperti che si prevede di impegnare:** • ***precisandone* il ruolo nell'ambito del progetto;** • ***quantificando* le giornate di impegno previste per ciascuna risorsa;** • ***distinguendo* tra risorse interne e risorse esterne.** **Allegare soltanto i curricula delle risorse indicate nel presente formulario.**

2.12 Strutture di supporto, locali ed attrezzature

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che saranno messe a disposizione per la realizzazione dell'intervento.

2.13 Collaborazione di enti terzi

La delega a terzi della gestione delle attività è vietata. Indicare le eventuali risorse integrative, strumentali, professionali e specialistiche, che l'ente prevede di utilizzare, in aggiunta alle proprie, per la realizzazione del progetto e il motivo del loro utilizzo. L'attivazione di tali collaborazioni dovrà essere specificamente autorizzata.

SEZIONE 3

PREVENTIVO DEI COSTI

Nota per la compilazione :

Ai sensi del DPR 21 gennaio 1999, n. 22, i soggetti proponenti possono decidere di esprimere gli importi contenuti nel formulario di presentazione delle proposte in lire o in euro. L'opzione della denominazione in euro è irrevocabile e sarà utilizzata in tutte le comunicazioni successive tra il Dipartimento della funzione pubblica e i soggetti stessi. L'opzione iniziale espressa in lire potrà essere successivamente ed irrevocabilmente mutuata in euro.

i parametri di costo ora/allievo massimi previsti per le diverse attività sono da intendersi al lordo di IVA

1. ATTIVITA' FORMATIVE

1.	SPESE DOCENTI	____________
2.	SPESE ALLIEVI	____________
3.	SPESE DI FUNZIONAMENTO E GESTIONE	____________
4.	ALTRE SPESE	____________
	TOTALE COSTI	____________

nota:
La voce a. Spese docenti comprende
- retribuzione ed oneri del personale docente interno
- collaborazioni professionali docenti esterni
- retribuzione ed oneri del personale codocente interno
- collaborazioni professionali codocenti esterni
- retribuzione ed oneri tutor interni
- collaborazioni professionali tutor esterni
- retribuzione ed oneri del personale interno di coordinamento di progetto e direzione corsi
- collaborazioni professionali di coordinamento
- spese di viaggio, trasferte, rimborsi del personale docente

La voce b. Spese allievi comprende
- spese di vitto e alloggio per gli allievi, nel caso di attività residenziali
- spese di viaggio per attività formative non residenziali e visite di studio

La voce c. Spese di funzionamento e gestione comprende
- affitto e/o leasing, ammortamento e manutenzione ordinaria attrezzature didattiche
- materiale di consumo e materiale didattico individuale
- retribuzione ed oneri del personale non docente interno
- collaborazioni professionali non docenti esterni
- spese di viaggio, trasferte, rimborsi del personale non docente
- affitto, ammortamento, manutenzione ordinaria e pulizia dei locali
- assicurazioni
- illuminazione e forza motrice, riscaldamento e condizionamento
- spese telefoniche e postali
- cancelleria e stampati

La voce d. Altre spese comprende
- spese per la preparazione e la progettazione dell'attività formativa
- spese per la realizzazione di materiali didattici
- spese di pubblicizzazione delle iniziative

Il totale dei costi delle attività formative non può superare il valore risultante dal seguente conteggio:

	n° allievi		n° ore di corso		ore / allievo
corso 1	...	x	...	=	...
corso 2	...	x	...	=	...
corso 3	...	x	...	=	...
corso ...	...	x	...	=	...
			totale ore / allievo		totale

parametro ora / allievo	x	totale ore / allievo		totale costi

Il parametro ora / allievo massimo da utilizzare per le attività formative è di lit. 35.000 **(euro** 18.07**)**

2. ATTIVITA' DI INFORMAZIONE

A. **SPESE RELATORI ED ESPERTI** ________________________

B. **SPESE PARTECIPANTI** ________________________

C. **SPESE DI FUNZIONAMENTO E GESTIONE** ________________________

D. **ALTRE SPESE** ________________________

TOTALE COSTI ________________________

nota:
La voce a. Spese relatori ed esperti comprende
- retribuzione ed oneri di relatori e esperti interni
- collaborazioni professionali relatori e esperti esterni
- retribuzione ed oneri del personale interno di coordinamento di progetto
- collaborazioni professionali di coordinamento
- spese di viaggio, trasferte, rimborsi per relatori e esperti

La voce b. Spese partecipanti comprende
- spese di vitto e alloggio per i partecipanti

La voce c. Spese di funzionamento e gestione comprende
- affitto e/o leasing, ammortamento e manutenzione ordinaria attrezzature
- materiale di consumo e materiale informativo individuale
- retribuzione ed oneri del personale non docente interno
- collaborazioni professionali non docenti esterni
- spese di viaggio, trasferte, rimborsi del personale non docente
- affitto, ammortamento, manutenzione ordinaria e pulizia dei locali
- assicurazioni
- illuminazione e forza motrice, riscaldamento e condizionamento
- spese telefoniche e postali
- cancelleria e stampati

La voce d. Altre spese comprende
- spese per la preparazione e la progettazione dell'attività formativa
- spese per la realizzazione di materiali didattici
- spese di pubblicizzazione delle iniziative

Il totale dei costi delle attività di informazione non può superare il valore risultante dai seguenti conteggi

per i convegni e i seminari

	n° partecip.		n° ore		ore / partecip.
conv 1	...	x	...	=	...
conv 2	...	x	...	=	...
conv 3	...	x	...	=	...
conv ...	...	x	...	=	...
			totale ore / partecipante		totale

parametro ora / partecip. x totale ore / allievo	=	totale costi

Il parametro massimo ora / partecipante da utilizzare per le attività di informazione è di lit. 20.000 (euro 10,32)

per i prodotti editoriali ed informatici

	costo unitario (copia, contatto)		n° copie edite, n° utenti		totale costo del prodotto
prod 1	...	x	...	=	...
prod 2	...	x	...	=	...
prod 3	...	x	...	=	...
prod ...	...	x	...	=	...
					totale costi

3. ATTIVITA' DI AFFIANCAMENTO

A. **SPESE CONSULENTI ED ESPERTI** ______________________

C. **SPESE DI FUNZIONAMENTO E GESTIONE** ______________________

D. **ALTRE SPESE** ______________________

TOTALE COSTI ______________________

nota:
La voce a. Spese consulenti ed esperti comprende

- retribuzione ed oneri di relatori e esperti interni
- collaborazioni professionali relatori e esperti esterni
- retribuzione ed oneri del personale interno di coordinamento di progetto
- collaborazioni professionali di coordinamento
- spese di viaggio, trasferte, rimborsi per relatori e esperti

La voce c. Spese di funzionamento e gestione comprende

- affitto e/o leasing, ammortamento e manutenzione ordinaria attrezzature
- materiale di consumo e materiale informativo individuale
- retribuzione ed oneri del personale non docente interno
- collaborazioni professionali non docenti esterni
- spese di viaggio, trasferte, rimborsi del personale non docente
- affitto, ammortamento, manutenzione ordinaria e pulizia dei locali
- assicurazioni
- illuminazione e forza motrice, riscaldamento e condizionamento
- spese telefoniche e postali
- cancelleria e stampati

La voce d. Altre spese comprende

- spese per la preparazione e la progettazione dell'attività formativa
- spese per la realizzazione di materiali didattici
- spese di pubblicizzazione delle iniziative

Il totale dei costi delle attività di affiancamento non può superare il valore risultante dal seguente conteggio

	n° giornate		costo unitario		totale costo dell'attività
attività 1	...	x	...	=	...
attività 2	...	x	...	=	...
attività 3	...	x	...	=	...
attività ...	...	x	...	=	...
					totale dei costi

Il costo unitario complessivo massimo della giornata per le attività di affiancamento non può superare lit. 1.200.000 (euro 619,74).

COSTO TOTALE DEL PROGETTO

Riportare i valori parziali delle pagine precedenti nella seguente tabella:

	FORMAZ		INFORMAZ		AFFIANCAM		TOTALE COSTI
VOCE A.	...	+	...	+	...	=	...
VOCE B.	...	+	...	+	...	=	...
VOCE C.	...	+	...	+	...	=	...
VOCE D.	...	+	...	+	...	=	...
TOTALE PROGETTO	...	+	...	+	...	=	...
	tot allievi	....	tot partecipanti / utenti	....	tot interessati	...	

99A4501

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 7 giugno 1999

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0316
Yen giapponese	124,70
Dracma greca	324,10
Corona danese	7,4305
Corona svedese	8,8965
Sterlina	0,64140
Corona norvegese	8,1950
Corona ceca	37,453
Lira cipriota	0,57760
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	248,55
Zloty polacco	4,1268
Tallero sloveno	194,4338
Franco svizzero	1,5858
Dollaro canadese	1,5148
Dollaro australiano	1,5621
Dollaro neozelandese	1,9209
Rand sudafricano	6,3263

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A4605

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concessione alla società Accornero S.p.a., in Viarigi, della coltivazione mineraria denominata «Piana della Battaglia»

Con decreto distrettuale n. 3451 del 12 aprile 1999 l'ingegnere capo del distretto minerario di Napoli ha accordato alla società Accornero S.p.a. (c.f. 00059750059, partita IVA 01192630059), con sede in Viarigi (Asti) - Frazione Accorneri Valle, 21, la concessione di coltivazione mineraria per terre con grado di refrattarietà superiore a 1650 ºC e feldspato denominata «Piana della Battaglia» estesa. Ha 76.81.13, ricadente in territorio del comune di Castelpagano in provincia di Benevento, per la durata di anni 10 a decorrere dal 12 aprile 1999.

99A4542

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale della «Fondazione Mariele Ventre - ONLUS», in Bologna

Con decreto ministeriale del 18 maggio 1999, la «Fondazione Mariele Ventre - ONLUS», con sede in Bologna, è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato il relativo statuto redatto il 21 gennaio 1999, n. rep. 67568/7191.

99A4541

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modificazione al regolamento dell'attività statutaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i farmacisti

Con ministeriale n. 9PS/81378/FAR-L-40 dell'11 maggio 1999, è stata approvata la delibera dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i farmacisti n. 6/98, adottata dal consiglio nazionale nella seduta del 10 dicembre 1998, concernente la modifica dell'ultimo comma dell'art. 17 del regolamento dell'attività statutaria dell'Ente, relativo alle aliquote della pensione ai superstiti.

99A4561

Adozione, da parte dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi, del regolamento per l'indennità di maternità.

Con ministeriale n. 9PS/81377/PSIC-L-4 dell'11 maggio 1999, è stata approvata, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la delibera dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli psicologi, adottata dal consiglio di amministrazione nella seduta del 5 dicembre 1998, concernente l'adozione del regolamento per l'indennità di maternità.

99A4562

Modificazione al regolamento per l'indennità di maternità della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense

Con ministeriale n. 9PS/81376/AVV-L-36 dell'11 maggio 1999, è stata approvata, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero di grazia e giustizia, la delibera dell'Ente nazionale di previdenza forense, adottata dal comitato dei delegati nella seduta del 17 aprile 1998, concernente la modifica all'art. 1 del regolamento per l'indennità di maternità.

99A4563

Adozione dei contributi volontari da parte dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo

Con ministeriale n. 9PS/81379/SPE-L-41 dell'11 maggio 1999, è stata approvata la delibera dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo n. 231, adottata dal commissario straordinario nella seduta del 2 luglio 1998, concernente l'adozione delle tabelle per la determinazione dei contributi volontari, ai sensi del secondo comma dell'art. 6 del D.Lgs. n. 182/1997 e del secondo comma dell'art. 4 del D.Lgs. n. 166/1997.

99A4564

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 26041 del 14 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 29 luglio 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dalla S.p.a. Geoitalia, con sede in S. Giuliano Milanese (Milano) e unità di S. Giuliano Milanese (Milano), per un massimo di 40 dipendenti, per il periodo dal 4 novembre 1998 al 3 maggio 1999.

Istanza aziendale presentata il 20 novembre 1998, con decorrenza 4 novembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26045 del 14 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 14 aprile 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ligabue Catering, con sede in Venezia e unità di Peschiera Borromeo - Linate (Milano), per un massimo di 144 dipendenti, per il periodo dal 20 luglio 1998 al 19 gennaio 1999.

Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1998, con decorrenza 20 luglio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26046 del 14 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 14 aprile 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dalla S.r.l. Rebin, con sede in Lecce e unità di Lecce e provincia, Marcon (Venezia), Portogruaro (Venezia), Taranto e Treviso, per il periodo dal 20 maggio 1998 al 13 ottobre 1998.

Istanza aziendale presentata il 27 maggio 1998, con decorrenza 14 aprile 1998, art. 7, comma 1, legge n. 236/1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26047 del 14 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 14 aprile 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carle & Montanari, con sede in Milano e unità di Cisano Bergamasco (Bergamo), per un massimo di 7 dipendenti; Milano e Quinto Stampi (Milano), per un massimo di 145 dipendenti, per il periodo dal 1° settembre 1998 al 28 febbraio 1999.

Istanza aziendale presentata il 20 ottobre 1998, con decorrenza 1° settembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26048 del 14 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 15 gennaio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ceramiche del Turano, con sede in Carsoli (L'Aquila) e unità di Carsoli località Recocce (L'Aquila), per un massimo di 17 dipendenti, per il periodo dal 1° agosto 1998 al 31 gennaio 1999.

Istanza aziendale presentata il 16 settembre 1998, con decorrenza 1° agosto 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 19 gennaio 1999, n. 25591.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26049 del 14 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 15 gennaio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Amiderie Italiane, con sede in Napoli e unità di Napoli, per un massimo di 2 dipendenti, Nusco (Avellino), per un massimo di 45 dipendenti, per il periodo dal 27 gennaio 1999 al 26 luglio 1999.

Istanza aziendale presentata il 16 febbraio 1999 con decorrenza 27 gennaio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26050 del 14 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 24 luglio 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fosfotec (in liquidazione) con sede in Milano e stabilimento di Crotone, per un massimo di 127 dipendenti, per il periodo dal 1° luglio 1998 al 31 dicembre 1998.

Istanza aziendale presentata l'11 agosto 1998 con decorrenza 1° luglio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26051 del 14 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 20 ottobre 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rimoldi Necchi, con sede in Busto Garolfo (Milano), e unità di Busto Garolfo (Milano), per un massimo di 100 dipendenti, per il periodo dal 2 settembre 1998 al 1° marzo 1999.

Istanza aziendale presentata il 16 settembre 1998 con decorrenza 2 settembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26052 del 14 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 24 luglio 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Piaggio & C. già Piaggio Veicoli Industriali, con sede in Pontedera (Pisa) e unità di Lugnano (Pisa), Pontedera (Pisa), per un massimo di 4.000 dipendenti, per il periodo dal 16 agosto 1998 al 15 febbraio 1999.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1998 con decorrenza 16 agosto 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26053 del 14 aprile 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cariboni Paride, con sede in Colico (Como) e cantieri itineranti regione Lombardia, per un massimo di 13 dipendenti e cantieri itineranti regione Trentino-Alto Adige per un massimo di 40 dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 novembre 1998 al 18 dicembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis,* della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale n. 26054 del 14 aprile 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Damonte Costruzioni, con sede in Albenga (Savona) e unità in Albenga (Savona), per un massimo di 10 dipendenti è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 gennaio 1999 al 28 luglio 1999.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 29 luglio 1999 al 28 gennaio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis,* della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26055 del 14 aprile 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Carrozzeria Boneschi, con sede in Milano e unità in Cambiago (Milano), per un massimo di 34 dipendenti è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 dicembre 1998 al 14 giugno 1999.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 15 giugno 1999 al 14 dicembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis,* della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26056 del 14 aprile 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.C.A., con sede in Pagliare del Tronto (Ascoli Piceno) e unità in Spinetoli (Ascoli Piceno), per un massimo di 46 dipendenti è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 dicembre 1998 al 15 giugno 1999.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 16 giugno 1999 al 15 dicembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis,* della legge n. 160/1988;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26114 del 22 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 24 marzo 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seta, con sede in Cetraro Marina (Cosenza) e unità di Cetraro Marina (Cosenza), per un massimo di 23 dipendenti, per il periodo dal 23 ottobre 1998 al 22 aprile 1999.

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1998 con decorrenza 23 ottobre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26115 del 22 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 15 gennaio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ceramiche del Turano, con sede in Carsoli (L'Aquila) e unità di Carsoli località Recocce (L'Aquila), per un massimo di 17 dipendenti, per il periodo dal 1º febbraio 1999 al 31 luglio 1999.

Istanza aziendale presentata il 18 febbraio 1999 con decorrenza 1º febbraio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26116 del 22 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di cui all'art. 3, comma 2, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arlecchino, con sede in Sezze (Latina) e unità di Sezze (Latina), per un massimo di 34 dipendenti, per il periodo dal 22 gennaio 1999 al 21 luglio 1999.

Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 - decreto tribunale del 29 novembre 1997. Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26117 del 22 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 24 luglio 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italtel - Gruppo Italtel, con sede in Milano e unità di Carini (Palermo), per un massimo di 82 dipendenti, per il periodo dal 1° ottobre 1997 al 31 marzo 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1997 con decorrenza 1° ottobre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26118 del 22 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 7 dicembre 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Michelin italiana, con sede in Torino e unità di Trento, per un massimo di 9 dipendenti, per il periodo dal 1° ottobre 1998 al 31 marzo 1999.

Istanza aziendale presentata il 13 novembre 1998 con decorrenza 1° ottobre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26119 del 22 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 febbraio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. T.E.LI. Telefonica elettrica ligure, con sede in Roma e unità di Capezzano Pianore (Lucca), per un massimo di 43 dipendenti, S. Stefano Magra (La Spezia), per un massimo di 122 dipendenti, Savona, per un massimo di 55 dipendenti, per il periodo dal 1° dicembre 1998 al 31 maggio 1999.

Istanza aziendale presentata il 22 gennaio 1999 con decorrenza 1° dicembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26120 del 22 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura del Matese, con sede in Mercogliano (Avellino) e unità di Piedimonte Matese (Caserta), per un massimo di 199 dipendenti, per il periodo dal 18 settembre 1998 al 17 marzo 1999.

Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 - decreto tribunale del 10 settembre 1997. Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26121 del 22 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 5 agosto 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pharmacia e Upjohn, con sede in Milano e unità di Milano, per un massimo di 23 dipendenti, Nerviano (Milano), per un massimo di 42 dipendenti, per il periodo dal 14 aprile 1998 al 13 ottobre 1998.

Istanza aziendale presentata il 13 maggio 1998 con decorrenza 14 aprile 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26122 del 22 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Unigraf, con sede in Vitulazio (Caserta) e unità di Vitulazio (Caserta), per un massimo di 21 dipendenti, per il periodo dal 1° febbraio 1999 al 31 luglio 1999.

Istanza aziendale presentata il 12 febbraio 1999 con decorrenza 1° febbraio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26123 del 22 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Carb. Co, con sede in Rovereto (Trento) e unità di Rovereto (Trento), per un massimo di 16 dipendenti, per il periodo dal 19 dicembre 1998 al 18 giugno 1999.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1999 con decorrenza 19 dicembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26124 del 22 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di conversione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mawel industriale, con sede in Alba (Cuneo) e unità di Racconigi (Cuneo), per un massimo di 172 dipendenti, per il periodo dal 1° settembre 1998 al 28 febbraio 1999.

Istanza aziendale presentata il 19 ottobre 1998 con decorrenza 1° settembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26125 del 22 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.D.F. Eredi Russo, con sede in Mugnano di Napoli (Napoli) e unità di Mugnano di Napoli (Napoli), per un massimo di 97 dipendenti, per il periodo dal 1° luglio 1998 al 31 dicembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 25 agosto 1998 con decorrenza 1° luglio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto dei limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26126 del 22 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siry Chamon, con sede in Milano e unità di Novate Milanese (Milano), per un massimo di 20 dipendenti, per il periodo dal 1° giugno 1998 al 30 novembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 9 luglio 1998 con decorrenza 1° giugno 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26127 del 22 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dade Behring, con sede in Milano e unità di Scoppito (L'Aquila), per un massimo di 28 dipendenti, per il periodo dal 1° luglio 1998 al 31 dicembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 agosto 1998 con decorrenza 1° luglio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26128 del 22 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 febbraio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Di Nicola Gennaro & Figli, con sede in S. Giovanni Teatino (Chieti) e stabilimento di S. Giovanni Teatino (Chieti), per un massimo di 45 dipendenti, per il periodo dal 3 febbraio 1999 al 2 agosto 1999.

Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1999 con decorrenza 3 febbraio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26129 del 22 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Coop Adriatica, con sede in Bologna e unità di Jesi (Ancona), per un massimo di 35 dipendenti, per il periodo dal 23 febbraio 1998 al 22 agosto 1998.

Istanza aziendale presentata il 12 marzo 1998 con decorrenza 23 febbraio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26130 del 22 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. P & R Servizi, con sede in San Severino Marche (Macerata) e stabilimento ed uffici Pesaro, per un massimo di 25 dipendenti, per il periodo dal 2 febbraio 1998 al 1° agosto 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1998 con decorrenza 2 febbraio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26131 del 22 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Coni Sud, con sede in Borgograppa (Latina) e stabilimento di Buccino (Salerno), per un massimo di 40 dipendenti, per il periodo dal 10 gennaio 1998 al 9 luglio 1998.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1998 con decorrenza 10 gennaio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26132 del 22 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Camiceria Agatex, con sede in Milano e unità di Calcinate (Bergamo), per un massimo di 88 dipendenti, per il periodo dal 1° ottobre 1998 al 31 marzo 1999.

Istanza aziendale presentata il 29 settembre 1998 con decorrenza 1° ottobre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26133 del 22 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con sede in Milano e cantieri ubicati nella regione Sicilia, per un massimo di 67 dipendenti, per il periodo dal 6 luglio 1998 al 5 gennaio 1999.

Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1998 con decorrenza 6 luglio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26134 del 22 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con sede in Milano, e cantieri ubicati nella regione Calabria, per un massimo di 46 dipendenti, per il periodo dal 6 luglio 1998 al 5 gennaio 1999.

Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1998 con decorrenza 6 luglio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26135 del 22 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con sede in Milano, e cantieri ubicati nella regione Basilicata, per un massimo di 109 dipendenti, per il periodo dal 6 luglio 1998 al 5 dicembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1998 con decorrenza 6 luglio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26136 del 22 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con sede in Milano, e cantieri ubicati nella regione Campania, per un massimo di 302 dipendenti, per il periodo dal 6 luglio 1998 al 5 gennaio 1998.

Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1998 con decorrenza 6 luglio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreto ministeriale n. 26137 del 22 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con sede in Milano, e cantieri ubicati nella regione Puglia, per un massimo di 171 dipendenti, per il periodo dal 6 luglio 1998 al 5 gennaio 1999.

Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1998 con decorrenza 6 luglio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26138 del 22 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con sede in Milano, e cantieri ubicati nella regione Sardegna, per un massimo di 76 dipendenti, per il periodo dal 6 luglio 1998 al 5 gennaio 1999.

Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1998 con decorrenza 6 luglio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26139 del 22 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con sede in Milano, e cantieri ubicati nella regione Lazio, per un massimo di 170 dipendenti, per il periodo dal 6 luglio 1998 al 5 gennaio 1999.

Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1998 con decorrenza 6 luglio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26140 del 22 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con sede in Milano, e cantieri ubicati nella regione Liguria, per un massimo di 22 dipendenti, per il periodo dal 6 luglio 1998 al 5 gennaio 1999.

Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1998 con decorrenza 6 luglio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26141 del 22 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con sede in Milano, e cantieri ubicati nella regione Toscana, per un massimo di 53 dipendenti, per il periodo dal 6 luglio 1998 al 5 gennaio 1999.

Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1998 con decorrenza 6 luglio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con partico-

lare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26142 del 22 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con sede in Milano, e cantieri ubicati nella regione Marche, per un massimo di 43 dipendenti, per il periodo dal 6 luglio 1998 al 5 gennaio 1999.

Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1998 con decorrenza 6 luglio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26143 del 22 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con sede in Milano, e cantieri ubicati nella regione Emilia, per un massimo di 44 dipendenti, per il periodo dal 6 luglio 1998 al 5 gennaio 1999.

Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1998 con decorrenza 6 luglio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26144 del 22 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con sede in Milano, e cantieri ubicati nella regione Friuli, per un massimo di 58 dipendenti, per il periodo dal 6 luglio 1998 al 5 gennaio 1999.

Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1998 con decorrenza 6 luglio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26145 del 22 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con sede in Milano, e cantieri ubicati nella regione Piemonte, per un massimo di 131 dipendenti, per il periodo dal 6 luglio 1998 al 5 gennaio 1999.

Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1998 con decorrenza 6 luglio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26146 del 22 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con sede in Milano, e cantieri ubicati nella regione Lombardia, per un massimo di 163 dipendenti, per il periodo dal 6 luglio 1998 al 5 gennaio 1999.

Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1998 con decorrenza 6 luglio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26147 del 22 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metalli preziosi con sede Paderno Dugnano (Milano) e filiale di Firenze, per un massimo di 3 dipendenti, filiale di Vicenza, per un massimo di due dipendenti e unità di Paderno Dugnano (Milano), per un massimo di 98 dipendenti, per il periodo dal 9 marzo 1998 al 21 giugno 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1998, con decorrenza 9 marzo 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26148 del 22 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hera, con sede Agrigento, e unità di Agrigento, per un massimo di 16 dipendenti, per il periodo dal 1° giugno 1998 al 30 novembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1998, con decorrenza 1° giugno 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26149 del 22 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. EL.TE Siciliana, con sede Palermo e unità di Sulmona (L'Aquila), per un massimo di 16 dipendenti, per il periodo dal 19 novembre 1998 al 26 aprile 1999.

Istanza aziendale presentata il 26 novembre 1998, con decorrenza 27 ottobre 1998.

Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26150 del 22 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. EL.TE Siciliana, con sede in Palermo e unità di Agrigento, per un massimo di 16 dipendenti,

Catania, per un massimo di 38 dipendenti, Palermo, per un massimo di 49 dipendenti e Trapani, per un massimo di 13 dipendenti, per il periodo dal 4 maggio 1998 al 3 novembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1998, con decorrenza 4 maggio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26151 del 22 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. EL.TE Siciliana, con sede in Palermo e unità di Città S. Angelo (Pescara), per un massimo di 92 dipendenti, per il periodo dal 29 giugno 1998 al 28 dicembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 4 agosto 1998, con decorrenza 29 giugno 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26152 del 22 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ferriere nord, con sede in Rivoli di Osoppo (Udine) e unità di Osoppo (Udine), per un massimo di 260 dipendenti, per il periodo dal 5 maggio 1998 al 4 novembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 28 maggio 1998, con decorrenza 5 maggio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26153 del 22 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Beloit Italia, con sede in Pinerolo (Torino) e stabilimento-uffici di Pinerolo (Torino), per un massimo di 260 dipendenti, per il periodo dal 30 novembre 1998 al 29 maggio 1999.

Istanza aziendale presentata il 16 gennaio 1999, con decorrenza 30 novembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26154 del 22 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Teramo, con sede in Teramo e unità di Teramo, per un massimo di 13 dipendenti, per il periodo dal 12 gennaio 1999 all'11 luglio 1999.

Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 - decreto del 3 dicembre 1997.

Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamente diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26155 del 22 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.C.M. Manifatture cotoniere del mezzogiorno, con sede in Salerno e unità di Fratte (Salerno), per un massimo di 206 dipendenti, per il periodo dal 3 giugno 1998 al 2 dicembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 17 luglio 1998 con decorrenza 3 giugno 1998.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26156 del 22 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Spai, con sede in Gaudiano di Lavello (Potenza) e unità di Gaudiano di Lavello (Potenza), per un massimo di 64 dipendenti, per il periodo dal 1º gennaio 1998 al 20 maggio 1998.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1998 con decorrenza 1º gennaio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26157 del 22 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alcatel Italia - Divisione Alcatel Siette, con sede in Sesto Fiorentino (Firenze) e unità di Terni, per un massimo di 12 dipendenti, per il periodo dal 22 giugno 1998 al 21 dicembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1998 con decorrenza 22 giugno 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26158 del 22 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, è autorizzata la corre-

sponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alcatel Italia - Divisione Alcatel Siette, con sede in Sesto Fiorentino (Firenze) e unità di Bari, Trani (Bari), per un massimo di 63 dipendenti, Foggia, per un massimo di 20 dipendenti, S. Vito dei Normanni (Brindisi), per un massimo di 21 dipendenti, per il periodo dal 22 giugno 1998 al 21 dicembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1998 con decorrenza 22 giugno 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26159 del 22 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alcatel Italia - Divisione Alcatel Siette, con sede in Sesto Fiorentino (Firenze) e unità di L'Aquila-Avezzano (L'Aquila), per un massimo di 32 dipendenti, Marcellinara (Cosenza), per un massimo di 20 dipendenti, Nuoro, per un massimo di 23 dipendenti, per il periodo dal 22 giugno 1998 al 21 dicembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1998 con decorrenza 22 giugno 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26160 del 22 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alcatel Italia - Divisione Alcatel Siette, con sede in Sesto Fiorentino (Firenze) e unità di Rende, Castrovillari-Diamante (Cosenza), per un massimo di 28 dipendenti, per il periodo dal 22 giugno 1998 al 21 dicembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1998 con decorrenza 22 giugno 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26161 del 22 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alcatel Italia - Divisione Alcatel Siette, con sede in Sesto Fiorentino e unità di Brescia, per un massimo di 1 dipendente, Como, per un massimo di 5 dipendenti, Varese, per un massimo di 4 dipendenti, per il periodo dal 22 giugno 1998 al 21 dicembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1998 con decorrenza 22 giugno 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26162 del 22 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alcatel Italia - Divisione Alcatel Siette S.p.a., con sede in Sesto Fiorentino e unità di Gravellona Toce (Novara), per un massimo di 1 dipendente, Massa Carrara, per un massimo di 10 dipendenti, Serravalle Pistoiese (Pistoia), per un massimo di 2 dipendenti, Viterbo, per un massimo di 41 dipendenti, per il periodo dal 22 giugno 1998 al 6 ottobre 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1998 con decorrenza 22 giugno 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26163 del 22 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unità di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, presso la società appaltante anch'essa di seguito indicata: S.r.l. CO.PR.A. Mensa aziendale c/o Morteo industrie S.p.a., con sede in Piacenza e unità di c/o Morteo industrie-Pozzolo Formigaro (Alessandria), per il periodo dal 1° maggio 1998 al 31 ottobre 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1998 con decorrenza 1° maggio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26164 del 22 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 24 marzo 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.M.E.I., con sede in Catania e unità di Catania, per un massimo di 140 dipendenti, per il periodo dal 6 gennaio 1999 al 5 luglio 1999.

Istanza aziendale presentata il 17 febbraio 1999 con decorrenza 6 gennaio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26165 del 22 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 24 febbraio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Morgana, con sede in Reggio Calabria e unità di Reggio Calabria, per un massimo di 88 dipendenti, per il periodo dal 14 ottobre 1997 al 13 aprile 1998.

Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1997 con decorrenza 14 ottobre 1997.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 11 marzo 1999, n. 25914.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26166 del 22 aprile 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 gennaio 1999 al 30 gennaio 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Er.Me Stampa, con sede in Treviglio (Bergamo) e unità di Treviglio (Bergamo), per un massimo di 79 dipendenti.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26167 del 22 aprile 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 novembre 1998 al 17 maggio 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.L.P.A., con sede in Ariano Irpino (Avellino) e unità in Sparanise (Caserta), per un massimo di 24 dipendenti.

La corresponsione del trattamento è prorogata dal 18 maggio 1999 al 17 novembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26168 del 22 aprile 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'8 ottobre 1998 al 7 aprile 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. O.M.A. Officine meccaniche Aurunche, con sede in Minturno (Latina) e unità in Baia Domizia (Caserta), per un massimo di 16 dipendenti.

È autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'8 ottobre 1998 al 7 aprile 1999.

La corresponsione del trattamento è prorogata dall'8 aprile 1999 al 7 ottobre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

99A4284

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77